

Aggiornato NOVEMBRE 2025



Ministero dell'istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. LEVA" TRAVEDONA MONATE (VA)
Largo Don Lorenzo Milani n. 20, 21028 Travedona Monate
Tel. 0332/977461 – fax 0332/978360 – C.F. 83007110121
e-mail vaic83300l@istruzione.it – posta certificata vaic83300l@pec.istruzione.it
Codice meccanografico VAIC83300L - sito web www.ictravedonamonate.edu.it

Regolamento di Istituto

PRINCIPI FONDAMENTALI

Il regolamento dell'Istituto Comprensivo si ispira ai principi di uguaglianza, imparzialità, regolarità e pone particolare attenzione all'accoglienza e all'integrazione degli alunni con adeguati atteggiamenti soprattutto nella fase d'ingresso delle classi iniziali e nelle situazioni di rilevante necessità.

PREMESSA

L'istituzione scolastica per mezzo del suo regolamento si impegna a:

- perseguire l'obiettivo pedagogico di elevare il livello di educazione e di istruzione personale di ogni alunno;
- favorire la formazione dell'uomo e del cittadino;
- agevolare l'alunno, attraverso la presa di coscienza della propria identità, ad inserirsi nel contesto sociale della comunità scolastica.

Per il conseguimento di quanto sopra si rende necessario il concorso di tutte le componenti scolastiche, dell'organizzazione interna dell'Istituto e del comportamento unitario ed ineccepibile degli operatori in esso presenti.

TITOLO 1°

GLI STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 1- Gli Organi Collegiali

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31.05.1974 n. 416, così presenta gli organi collegiali: "Al fine di realizzare nel rispetto degli ordinamenti della scuola, dello Stato e delle competenze e delle responsabilità proprie del personale ispettivo, direttivo e docente, la partecipazione nella gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, sono istituiti, a livello di circolo, di istituto, ...omissis... gli Organi Collegiali, di cui agli articoli successivi".

Gli Organi Collegiali a livello di Istituto sono:

- 1) per la Scuola Secondaria di primo grado, il Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico, composto dai docenti della classe e da quattro rappresentanti eletti dai genitori/tutori degli alunni iscritti alla classe medesima;
 - 2) per la Scuola Primaria, il Consiglio di Interclasse, presieduto dal Dirigente Scolastico, composto dai docenti del plesso e dai rappresentanti eletti dai genitori/tutori di ciascuna classe;
 - 3) per la Scuola dell'Infanzia, il Consiglio di Intersezione, presieduto dal Dirigente Scolastico, composto dai docenti del plesso e dai rappresentanti eletti dai genitori/tutori di ciascuna sezione;
 - 4) il Collegio dei Docenti, composto dai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio nella scuola e presieduto dal Dirigente Scolastico;
 - 5) il Consiglio d'Istituto, costituito nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni da 19 componenti (otto rappresentanti del personale insegnante, due del personale non insegnante, otto dei genitori/tutori degli alunni e il Dirigente Scolastico);
 - 6) la Giunta Esecutiva, composta di diritto dal Dirigente Scolastico, che la presiede e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi nonché da quattro membri eletti dal Consiglio d'Istituto (un docente, un non docente, due genitori/tutori);
 - 7) il Comitato di valutazione per il servizio degli insegnanti, formato dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, e, per le scuole con più di 50 docenti, da quattro docenti eletti dal Collegio dei Docenti quali membri effettivi e da due docenti eletti quali membri supplenti;
 - 8) l'Organo di garanzia (ex D.P.R. 249/98) è composto da tre docenti e da tre genitori /tutori nominati dal Consiglio d'Istituto. Fa parte dell'Organo anche un rappresentante del personale A.T.A. del Consiglio d'Istituto designato dal Dirigente Scolastico, qualora le mancanze siano state commesse nei confronti del personale non insegnante.
- Gli Organi Collegiali sono validamente costituiti anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza (art. 28 D.P.R. 31.05.1974, n. 416).

Art. 2 - Convocazione degli Organi Collegiali e verbali delle riunioni

Le adunanze degli Organi Collegiali si svolgono in orario extra-scolastico, compatibilmente con gli impegni di lavoro dei componenti. La convocazione avviene attraverso una comunicazione, inviata tramite registro elettronico o mail, diretta ai singoli membri dell'Organo Collegiale. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo, l'ora della riunione e l'ordine del giorno. La convocazione ordinaria degli Organi Collegiali deve avvenire con un anticipo non inferiore a cinque giorni a quello della data della riunione. Particolari ragioni di urgenza (gravi e non prevedibili situazioni) consentono un termine di preavviso anche più breve, fino a ventiquattro ore prima del momento previsto per la riunione. In quest'ultimo caso (preavviso inferiore ai cinque giorni), alla convocazione scritta tramite registro elettronico si accompagnerà un avviso trasmesso a voce o via telefono alle persone oggetto di convocazione. Di ogni seduta il Segretario redige un verbale che verrà allegato su registro elettronico. La redazione del verbale e la sua approvazione devono essere effettuate con la massima cura, essendo il verbale l'unico mezzo attraverso il quale la deliberazione dell'Organo Collegiale può essere – quando consentita – conosciuta all'esterno oltre ad essere atto pubblico, che fa fede fino a che non ne sia dimostrata la falsità. Il verbale deve ovviamente riprodurre – nella maniera più fedele possibile – le fasi salienti delle deliberazioni adottate; ogni membro dell'Organo Collegiale può chiedere che sia messa a verbale una propria dichiarazione.

Art. 3 - Programmazione e Coordinamento delle Attività degli OO.CC. Rapporti tra le Componenti

Ciascun organo collegiale programmerà le proprie attività nel tempo in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse. Opererà in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali, in particolare quando l'esercizio delle competenze di un determinato organo costituisce presupposto necessario ed opportuno per l'esercizio delle competenze di un altro Organo Collegiale. Il Dirigente Scolastico coordina il calendario delle assemblee.

TITOLO 2°

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO E LA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 4 - Prima Convocazione e Nomina del Presidente

La prima riunione, successiva all'elezione per il rinnovo del Consiglio, dopo la nomina dei relativi membri da parte del Dirigente Scolastico è convocata secondo i termini di legge. In tale riunione, presieduta dal Dirigente Scolastico, si procede all'elezione del Presidente ed eventualmente del Vicepresidente, da scegliersi entrambi tra i genitori/tutori degli alunni. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. È eletto il genitore/tutore che ottiene la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga la necessaria maggioranza nella prima votazione, nella seconda il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. A parità di voti la votazione si deve ripetere fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli eligendi (D.M. 26.07.1983; C.M. 26.07.1983 n. 208 Prot. 208).

Con le stesse modalità può essere eletto il Vicepresidente.

Nella prima riunione si procede inoltre all'elezione, sempre a scrutinio segreto, dei quattro membri della Giunta Esecutiva.

Art. 5 - Attribuzioni del Presidente

Spetta al Presidente:

- 1) convocare il Consiglio;
- 2) presiedere la riunione, riconoscere la validità e dichiarare aperta la seduta, rinviandola in caso contrario;
- 3) fare eventuali comunicazioni;
- 4) porre in votazione le proposte sulle quali il Consiglio d'Istituto è chiamato a deliberare e, con l'assistenza degli scrutatori scelti per chiamata o sorteggio (qualora fosse necessario), proclamare il risultato delle votazioni;
- 5) indicare la forma delle votazioni, riconoscerne l'esito e proclamarlo;
- 6) sovrintendere alla compilazione del verbale e firmarlo;
- 7) dichiarare chiusa o sciolta la seduta.

Previo deliberazione del Consiglio, il Presidente prende contatti con i Presidenti di Consiglio degli altri Istituti ai fini di cui all'art. 6 del D.P.R. 416 del 31.05.1974, e con le autorità ed Enti locali.

Art. 6 - Compiti del Consiglio d'Istituto

(art. 6 D.P.R. 31.05.1974 n. 416; art. 20 D.P.R. 31.05.1974 n. 420; art. 2-7-12 Legge 4.08.1977 n. 517; art. 2-5 Legge 11.10.1977 n. 748; art. 7 Legge 5.06.1990 n. 148)

Il Consiglio d'Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione, ha potere deliberante, su proposte della Giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

- a) adozione del regolamento interno dell'Istituto;
- b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici compresi quelli audiovisivi e le dotazioni librerie e multimediali; acquisto dei materiali di consumo;
- c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- d) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extra-scolastiche, con particolare riguardo ai progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa, alle visite guidate e viaggi di istruzione, di cui cura tutti gli aspetti finanziari;
- e) promozione di contatti con altre scuole e Istituti al fine di realizzare scambi di informazione e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- f) partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- g) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto con finanziamenti di Enti e di privati;
- h) adotta il P.T.O.F.

Il Consiglio d'Istituto inoltre:

- indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe e di Interclasse;
- formula, per quanto di sua competenza, proposte al Dirigente Scolastico in ordine al piano annuale di attività previsto dall'art. 14 del D.P.R. 23.08.1988, n. 399;
- esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto;
- designa i membri della Commissione Elettorale della scuola;
- delibera, su proposta del Dirigente Scolastico, in ordine all'attrezzatura di spazi, ove possibile, ed all'organizzazione di servizi, per far fronte alle esigenze connesse con lo svolgimento dello studio o delle attività individuali per gli alunni che, non avvalendosi dell'insegnamento della religione cattolica, facciano richiesta di attività alternative (C.M. 28.10.1987, n. 316);
- delibera i profili propositivi ed organizzativi per l'assistenza agli studenti che, non avvalendosi dell'insegnamento della religione cattolica, abbiano scelto di svolgere lo studio o le attività individuali (C.M. 28.10.1987, n. 316);
- stabilisce i criteri di funzionamento dei servizi amministrativi di competenza della segreteria della scuola ed i criteri generali per i turni di servizio del personale non insegnante, in relazione alle esigenze della scuola e tenendo conto delle attività parascolastiche ed interscolastiche programmate dal Consiglio medesimo;
- dispone l'eventuale acquisto dei libri di carattere sussidiario o di cui sia stata consigliata o suggerita la lettura dal Collegio dei Docenti in sede di adozione dei libri di testo (C.M. 19.12.1989, n. 430);
- indica i criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle classi;
- esprime al Collegio dei Docenti pareri in ordine ai programmi di sperimentazione metodologico-didattica che, pur non esorbitando dagli ordinamenti vigenti, coinvolgono più insegnamenti o richiedono l'utilizzazione straordinaria di risorse dell'amministrazione scolastica (art. 2 D.P.R. 31.05.1974, n. 419);

- propone al Ministero per la Pubblica Istruzione programmi di sperimentazione intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture (art. 3 D.P.R. 31.05.1974, n.419);
- delibera, sentito il Collegio dei Docenti, l'intitolazione della scuola e delle aule scolastiche;
- indica al Collegio dei Docenti i criteri generali per l'elaborazione del programma di iniziative di integrazione e di sostegno previste dall'art. 7 della Legge 4.08.1977, n. 517;
- consente l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento delle attività didattiche durante l'orario scolastico, purché non si pregiudichino le normali attività della scuola (art. 12 Legge 4.08.1977, n. 517);
- esprime il suo assenso per l'utilizzazione degli edifici e delle attrezzature scolastiche fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civica (art. 12 Legge 4.08.1977, n. 517);
- delega il Dirigente Scolastico ad autorizzare l'intervento nelle classi di esperti e/o personale esterno, purché ciò non comporti oneri per la scuola;
- delibera in ordine a quanto previsto dal D.L. 129/2018;
- adotta le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni, o con l'esclusione dallo scrutinio finale, o con la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Art. 7 - Attribuzioni Amministrativo-Contabili

Il Consiglio d'Istituto delibera il bilancio preventivo, le eventuali variazioni e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico della scuola nelle materie indicate nell'art. 6 del D.P.R. 31.05.1974, n. 416.

Il Consiglio d'Istituto delibera inoltre:

- a) la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- b) l'eliminazione dagli inventari (e la eventuale vendita) degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare;
- c) la designazione dell'azienda o dell'istituto di credito che deve disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione;
- d) l'acquisto di immobili e l'accettazione dei lasciti e delle donazioni;
- e) gli investimenti di capitali, l'alienazione dei beni e l'assunzione di mutui ed obbligazioni;
- f) la stipula di contratti con Enti interni ed esterni all'amministrazione per la realizzazione di attività educative e formative.

Art. 8 - Modalità di Convocazione del Consiglio d'Istituto

Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso di propria iniziativa. Può essere convocato anche dal Vicepresidente nei casi di assenza o di impedimento del Presidente. In caso di dimissioni del Presidente e del Vicepresidente la convocazione spetta al membro più anziano di età. I modi e i tempi della convocazione sono regolati dall'art. 2 del presente Regolamento.

Il Presidente o il Vicepresidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio quando lo richieda il Presidente della Giunta Esecutiva o un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

Art. 9 - Pubblicità degli atti e loro consultazione

La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto è disciplinata dall'art. 27 del D.P.R. 31.05.1974 n. 416 e avviene tramite il sito web dell'Istituto alla sezione "Informazioni" e tramite l'Albo online, dove rimangono visibili per 15 giorni.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati presso l'ufficio di Segreteria dell'Istituto e, per lo stesso periodo, sono esibiti a tutti i legittimi interessati che ne facciano richiesta.

La copia delle deliberazioni da pubblicare sull'Albo online è consegnata al Dirigente Scolastico dal Segretario del Consiglio d'Istituto. Il Dirigente ne dispone la pubblicazione immediata ed attesta la data iniziale di pubblicazione. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art. 10

Riunione e svolgimento delle sedute - Commissioni consiliari - Decadenza dei Consiglieri

a) Le riunioni del Consiglio d'Istituto avvengono di norma presso la sede dell'Istituto Comprensivo, in orari compatibili con le necessità di lavoro dei suoi membri e comunque al di fuori dell'orario delle lezioni.

Le sedute del Consiglio d'Istituto sono pubbliche (D.P.R. 31.05.1974 n. 416 della Legge 11.10.1977 n. 748 e successive modifiche). Quando tuttavia si tratta di questioni concernenti le persone, il Consiglio d'Istituto delibera in seduta segreta (art. 3 Legge 11.10.1977). Possono essere ammessi alle sedute del Consiglio d'Istituto:

- gli elettori degli Organi Collegiali;
- i rappresentanti degli Enti Locali;
- altre persone a giudizio del Consiglio d'Istituto (esperti, rappresentanti di associazioni territoriali...).

Le persone indicate nei capoversi precedenti presenziano con diritto di parola, ma non di voto, nei seguenti casi:

- quando l'argomento all'ordine del giorno prevede la loro partecipazione attiva;
- quando il Presidente le autorizza, su richiesta o parere della maggioranza, a prendere la parola.

Qualora il comportamento del pubblico non consenta il regolare svolgimento dei lavori e la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente disporrà la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

Il Presidente, al fine di mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, ha facoltà di sciogliere la riunione e di ordinare che venga espulso dall'uditorio, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, chiunque sia causa di disordine.

b) La seduta è aperta all'orario stabilito se risulta presente la metà più uno dei componenti in carica del Consiglio (art. 28 del D.P.R. 416/74). Trascorsa mezz'ora senza che venga raggiunto il numero legale il Presidente aggiorna la seduta.

La durata della seduta è fissata in un tempo massimo di tre ore. Dopo tale tempo il Presidente, sentito il parere dei presenti, nel rispetto della proposta della maggioranza, decide per l'eventuale slittamento dell'orario o per l'aggiornamento della seduta stessa.

Le votazioni si esprimono in forma palese, terminata la discussione su ogni argomento, la proposta viene approvata o respinta a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

- c) Per ogni riunione viene redatto a cura del Segretario un processo verbale. In caso di impedimento, il Segretario viene sostituito da un membro del Consiglio nominato dal Presidente.
- d) È facoltà del Consiglio d'Istituto nominare al suo interno Commissioni ristrette con incarichi specifici.
- e) Dopo tre assenze consecutive non giustificate, i Consiglieri decadono dalla loro carica e vengono surrogati secondo le modalità previste dall'art. 22 del D.P.R. 416/1974. Con le stesse modalità vengono surrogati i membri che perdono i requisiti alla nomina di Consigliere.

Art. 11 - La Giunta Esecutiva

Il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, da un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e da due genitori/tutori.

Della Giunta fanno parte di diritto il Capo d'Istituto che la presiede ed il Direttore dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa.

La Giunta entro il 31 ottobre propone al Consiglio d'Istituto, con apposita relazione e con il parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori, il Programma annuale predisposto dal Dirigente Scolastico; prepara i lavori del Consiglio e cura l'esecuzione delle deliberazioni dello stesso.

La Giunta Esecutiva, come il Consiglio d'Istituto, dura in carica per tre anni scolastici.

TITOLO 3°

COLLEGIO DOCENTI, COMITATO DI VALUTAZIONE, CONSIGLI DI CLASSE, DI INTERCLASSE E DI INTERSEZIONE

Art. 12 - Il Collegio dei Docenti

La composizione e le attribuzioni del Collegio dei Docenti sono regolate dal disposto dell'art. 4 del D.P.R. 416 del 31.05.1974.

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ogni anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Capo d'Istituto ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; si riunisce comunque almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre (art. 7 del D. Lgs. 16.04.1994, n. 297).

Il Collegio dei Docenti:

- ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico della scuola ed elabora il Piano dell'Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali definiti dal Consiglio d'Istituto;
- formula proposte al Capo d'Istituto per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche;
- valuta periodicamente l'andamento dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi prefissati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe e Interclasse;
- delibera il piano annuale delle attività di formazione destinate ai docenti;
- elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d'Istituto;

- elegge i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante.

Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e dei pareri dei Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione.

Il Collegio dei Docenti può articolarsi in commissioni o gruppi di lavoro ai quali sono affidati, in linea permanente o temporanea, compiti istruttori di analisi degli aspetti o delle incidenze dei problemi più complessi che è tenuto ad esaminare. Tali commissioni o gruppi hanno solamente una funzione preparatoria delle deliberazioni conclusive di esclusiva competenza dell'intero Collegio dei Docenti.

Gli atti e le deliberazioni del Collegio dei Docenti non sono soggetti a pubblicazione.

Art. 13 - Il Comitato di valutazione

Il Comitato di valutazione è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa; ha durata annuale o triennale a seconda dei compiti espletati.

Il Comitato è convocato dal Capo d'Istituto:

- a) in periodi programmati per la valutazione del servizio dei singoli docenti interessati;
- b) alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Compiti del Comitato:

- **individua i criteri** per la valorizzazione dei docenti;
- **esprime** il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l'organo è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell'art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un'istruttoria;
- **valuta** il servizio su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente. Per queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori/tutori, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del Comitato che verrà sostituito dal Consiglio d'Istituto.
- esprime un giudizio sulla condotta del docente che chieda la riabilitazione, trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui gli fu inflitta una sanzione disciplinare (art. 501 del D. Lgs. 16.04.1994, n. 297).

Gli atti e le deliberazioni del Comitato di valutazione, che dura in carico un anno scolastico, non sono soggetti a pubblicazione.

Art. 14 - Il Consiglio di Classe

Il Consiglio di Classe nelle Scuole Secondarie di primo grado è costituito dal Capo d'Istituto, da tutti i docenti di ogni singola classe e da quattro rappresentanti eletti dai genitori/tutori degli alunni iscritti:

Il Consiglio di classe è presieduto dal Capo d'Istituto, oppure da un docente, membro del Consiglio, suo delegato; le funzioni di segretario sono attribuite dal Capo d'Istituto ad un docente membro del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Classe è convocato dal Capo d'Istituto di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza/un terzo dei suoi membri; si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni:

Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare, a titolo consultivo:

- a) i rappresentanti legali degli Istituti ai quali sono affidati minori per questioni inerenti alla formazione degli alunni loro affidati;
- b) gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento nonché l'eventuale personale educativo assunto per le attività di pre-scuola, interscuola e post-scuola.

Competenze

Ai sensi dell'art.5 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, il Consiglio di Classe:

- formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, ad iniziative di sperimentazione ed alle iniziative di integrazione e di sostegno;
- esprime un parere in ordine alle iniziative di sperimentazione che interessano la classe; agevola ed estende i rapporti reciproci fra docenti, genitori ed alunni;
- promuove iniziative di informazione sulle prospettive occupazionali e coinvolge i genitori nel processo di orientamento degli alunni (D.L. 9.08.1999, n. 323).

Altri compiti del Consiglio di Classe sono:

- formulazione di un parere al Collegio dei Docenti in ordine alla scelta tecnica dei sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi, delle attrezzature tecnico-scientifiche e delle dotazioni librerie e multimediali;
- formulazione di proposte al Collegio dei Docenti per l'adozione dei libri di testo;
- individuazione delle attività parascolastiche ed extrascolastiche, comprese le visite guidate ed i viaggi d'istruzione, da sottoporre a delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto.

Spettano al Consiglio di Classe, con la sola presenza dei docenti, le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, alla valutazione periodica e finale degli alunni. Spetta al Consiglio di Classe, allargato a tutte le sue componenti (docenti e genitori/tutori), la decisione riguardante eventuali provvedimenti disciplinari (D.L. 249/98 e **nota MIUR n. 3602 del 31.07.2008 in riferimento allo Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria**).

Art. 14-bis - Consiglio di Classe straordinario

La **convocazione** di un Consiglio di Classe straordinario avviene secondo le seguenti modalità:

- Il consiglio di classe è convocato dal Capo d'Istituto di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza (metà +1) dei suoi membri.
- L'atto di convocazione dovrà pervenire agli interessati con un preavviso di massima non inferiore ai 5 giorni. Particolari ragioni di urgenza (gravi e non prevedibili situazioni) consentono un termine di preavviso anche più breve, fino a ventiquattro ore prima del momento previsto per la riunione. In quest'ultimo caso (preavviso inferiore ai cinque giorni), alla convocazione scritta tramite registro elettronico si accompagnerà un avviso trasmesso a voce o via telefono alle persone oggetto di convocazione (cfr. art. 2 del presente Regolamento d'Istituto).

Nel caso di consiglio straordinario che eserciti la propria competenza in materia disciplinare (provvedimenti disciplinari):

- Esso andrà convocato nella composizione allargata a tutte le sue componenti (docenti e genitori/tutori), *fatto salvo il dovere di astensione da parte del genitore dell'alunno/a*

sanzionato/a, qualora il suddetto genitore facesse parte del consiglio di classe, e di successiva e conseguente surroga dello stesso (cfr. nota MIUR n. 3602 del 31.07.2008 in riferimento allo *Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria*). I rappresentanti dei genitori/tutori verranno convocati all'orario di inizio del Consiglio stesso, mentre i docenti saranno convocati con un anticipo di massima di circa trenta minuti, perché venga garantito il contraddittorio con l'alunno/a oggetto di provvedimento e i suoi genitori/tutori in un contesto di riservatezza, così come descritto ai punti successivi.

- In un orario precedente a quello di inizio del Consiglio di Classe verranno convocati i docenti, l'alunno/a oggetto di provvedimento e i suoi genitori/tutori. Si ascolterà la versione dei fatti dell'alunno/a e sarà reso possibile un confronto; il tutto sarà verbalizzato ed il verbale verrà allegato a quello del Consiglio di Classe straordinario [al comma 3 dell'art. 4 dello *Statuto delle Studentesse e degli Studenti* si legge infatti: *La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni*].
- Nel caso l'alunno/a oggetto di provvedimento e/o i suoi genitori/tutori non potessero presentarsi alla convocazione, essi potranno far pervenire una memoria in forma scritta, contenente la propria versione dei fatti in esame e il proprio pensiero a riguardo. Tale scritto dovrà essere inviato tramite una comunicazione via registro elettronico al docente Coordinatore di classe entro l'inizio del Consiglio straordinario e di esso si terrà conto nella discussione successiva.
- Nel caso l'alunno/a oggetto di provvedimento e/o i suoi genitori/tutori non dovessero presentarsi alla convocazione e non facessero altresì pervenire alcuna memoria in forma scritta, il Consiglio di Classe procederà comunque nell'esercizio della propria competenza in materia disciplinare, deliberando in merito ad eventuali sanzioni.
- Una volta terminato l'incontro con l'alunno/a oggetto di provvedimento e i genitori/tutori dello/a stesso/a, essi verranno congedati. Si presterà attenzione al fatto che essi, uscendo, non incontrino i rappresentanti dei genitori, nel rispetto della riservatezza.

Inizierà quindi il vero e proprio Consiglio di Classe straordinario, con la presenza dei docenti e della componente dei rappresentanti dei genitori. Senza mai pronunciare il nome e/o il cognome dell'alunno/a oggetto di provvedimento, i rappresentanti dei genitori verranno informati dell'accaduto, dell'esito del precedente contraddittorio e delle possibilità previste dal Regolamento d'Istituto circa i provvedimenti disciplinari. I rappresentanti dei genitori avranno diritto ad esprimersi durante il successivo dibattito nonché di voto al pari dei docenti.

- Le deliberazioni sono assunte a maggioranza. Una volta che la decisione è stata assunta, assume il carattere della collegialità. In un Consiglio di Classe straordinario convocato per decidere su eventuali provvedimenti disciplinari i docenti assenti non devono essere sostituiti da colleghi (come accade ad esempio negli scrutini). Non è infatti richiesto il "collegio perfetto", ovvero la presenza di tutti i componenti. Si precisa che per il Consiglio di Classe non scrutinante, a differenza di ciò che per esempio è previsto per il Consiglio d'Istituto, non è richiesto un numero minimo di presenti perché il Consiglio sia valido (cfr. art. 37 comma 2 del D. Lgs. 297 del 16 aprile 1994). In ogni caso risulta auspicabile ed opportuno che un Consiglio di Classe convocato per motivazioni urgenti e straordinarie possa avere la più ampia partecipazione possibile.
- Chi presiede il Consiglio di Classe straordinario è molto opportuno che ricordi ai presenti che le singole posizioni assunte all'interno degli organi collegiali, nonché l'andamento delle discussioni che hanno poi portato alle deliberazioni, le quali hanno carattere di collegialità, non possono essere rilevate all'esterno, né in alcun modo agli allievi o ai genitori di questi; vige per tutti i partecipanti infatti il dovere di riservatezza e di segreto d'ufficio.

Art. 15 - Il Consiglio di Interclasse

Il Consiglio di Interclasse nelle Scuole Primarie è costituito dal Capo d'Istituto, dai docenti dei gruppi di classi dello stesso plesso e, per ciascuna delle classi interessate, da un rappresentante eletto dai genitori/tutori degli alunni iscritti.

Il Consiglio di Interclasse è presieduto dal Capo d'Istituto, oppure da un docente, membro del Consiglio, suo delegato; le funzioni di segretario sono attribuite dal Capo d'Istituto ad un docente membro del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Interclasse è convocato dal Capo d'Istituto di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri; si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare, a titolo consultivo:

- a) i rappresentanti legali degli istituti ai quali sono affidati minori per questioni inerenti alla formazione degli alunni loro affidati;
- b) gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento nonché l'eventuale personale educativo assunto per le attività di pre-scuola, interscuola e post-scuola.

Competenze:

Ai sensi dell'art.5 del D. Lgs. 16.04.1994, n. 297, il Consiglio di Interclasse:

- formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, ad iniziative di sperimentazione ed alle iniziative di integrazione e di sostegno;
- esprime un parere in ordine alle iniziative di sperimentazione che interessano la classe;
- agevola ed estende i rapporti reciproci fra docenti, genitori/tutori ed alunni;
- formula un parere al Collegio dei Docenti in ordine alla scelta tecnica dei sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi, delle attrezzature tecnico-scientifiche e delle dotazioni librarie;
- formula le proposte al Collegio dei Docenti per l'adozione dei libri di testo;
- individua le attività parascolastiche ed extrascolastiche, comprese le visite guidate ed i viaggi d'istruzione, da sottoporre a delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto.

Spettano al Consiglio di Interclasse, con la sola presenza dei docenti, le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari nonché alla valutazione periodica e finale degli alunni e la decisione riguardante eventuali provvedimenti disciplinari (cfr. nota esplicativa MIUR n. 3602 del 31 luglio 2008 - sezione *Contenuto dei regolamenti d'Istituto*).

Art. 16 - Il Consiglio di Intersezione

Il Consiglio di Intersezione nelle Scuole dell'Infanzia è costituito dal Capo d'Istituto, dai docenti del plesso, da un rappresentante per sezione eletto dai genitori degli alunni iscritti. Il Consiglio di Intersezione è presieduto dal Capo d'Istituto, oppure da un docente, membro del Consiglio, suo delegato; le funzioni di segretario sono attribuite dal Capo d'Istituto ad un docente membro del Consiglio stesso.

È convocato dal Capo d'Istituto di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri; si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare, a titolo consultivo:

- a) i rappresentanti legali degli Istituti ai quali sono affidati i minori per questioni inerenti alla formazione degli alunni loro affidati;

b) gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici, nonché l'eventuale personale educativo assunto per attività di pre-scuola, interscuola e post-scuola.

Competenze:

Ai sensi dell'art.5 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, il Consiglio di Interclasse:

- formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, ad iniziative di sperimentazione ed alle iniziative di integrazione e di sostegno;
- esprime un parere in ordine alle iniziative di sperimentazione che interessano la classe;
- agevola ed estende i rapporti reciproci fra docenti, genitori/tutori ed alunni;
- formula un parere al Collegio dei Docenti in ordine alla scelta tecnica dei sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi, delle attrezzature tecnico-scientifiche;
- individua le attività parascolastiche ed extrascolastiche, comprese le visite guidate ed i viaggi d'istruzione, da sottoporre a delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto.

Spettano al Consiglio di Intersezione, con la sola presenza dei docenti, le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari nonché alla valutazione didattica periodica e finale.

TITOLO 4°

I MOMENTI DELLA PARTECIPAZIONE DEI GENITORI

Art. 17 - Assemblee e Comitato Genitori

I genitori/tutori degli alunni dell'Istituto hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici.

Le assemblee possono essere di classe, di plesso o di Istituto: ad esse possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e gli insegnanti rispettivamente della classe, del plesso o dell'Istituto.

Possono inoltre partecipare tutti quegli esperti che il Presidente o la maggioranza dei componenti l'assemblea ritengono utile invitare. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea d'Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele. Qualora le assemblee si svolgano nei locali scolastici, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse dovranno essere concordati di volta in volta con il Dirigente Scolastico, presentando richiesta scritta con 5 giorni di preavviso.

Le assemblee di classe e di plesso sono convocate su richiesta dei genitori/tutori eletti nei Consigli di Classe, di Interclasse o di Intersezione. L'assemblea d'Istituto è invece convocata su richiesta del Presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, oppure qualora lo richiedano 1/6 dei genitori/tutori.

Il Dirigente Scolastico autorizza la convocazione e i genitori/tutori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge al di fuori dell'orario delle lezioni. I genitori/tutori, ai sensi dell'art. 45 comma 2 D.P.R. n. 416 del 31.05.74, possono costituire un Comitato dei genitori che può richiedere la convocazione dell'assemblea d'Istituto.

Il Comitato stabilisce un proprio regolamento che viene consegnato al Dirigente Scolastico. Gli atti delle assemblee sono verbalizzati da una persona designata dal Presidente

dell'assemblea stessa; copia di detto verbale è trasmessa ai Consigli di Classe, di Interclasse, di Intersezione ed al Consiglio d'Istituto.

TITOLO 5°

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art.18 - Diritti degli alunni

La scuola garantisce agli studenti:

- una formazione globale qualificata;
- una valutazione trasparente e tempestiva;
- un'adeguata informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita della scuola;
- la tutela alla riservatezza;
- lo stesso rispetto, anche formale che la scuola richiede per tutti agli operatori scolastici;
- la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
- il rispetto della vita culturale e religiosa della comunità cui appartengono;
- ampliamento dell'offerta formativa (progetti);
- servizi per il recupero delle situazioni di svantaggio;
- strumentazioni tecnologiche adeguate.

Art. 19 - Doveri degli alunni

Gli alunni devono:

- frequentare con regolarità le lezioni ed assolvere agli impegni di studio;
- avere un comportamento corretto ed improntato al massimo rispetto nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, dei loro compagni e del personale tutto della scuola;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti della scuola;
- avere cura e rispetto dell'ambiente scolastico e degli arredi;
- comportarsi in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola.
- gli alunni di tutte le Scuole Primarie dovranno indossare il grembiule nero per l'intero anno scolastico. In caso di giornate particolarmente calde, sarà premura dell'insegnante consentire agli alunni di togliere il grembiule.
- indossare un abbigliamento adeguato all'ambiente scolastico, pertanto non si ritengono consoni pantaloncini corti, minigonne, pantaloni con strappi e a vita troppo bassa tanto da scoprire parti intime, magliette/canottiere trasparenti, troppo corte o scollate, infradito, trucco eccessivo, ecc., sia alla Scuola Primaria, sia alla Scuola Secondaria.

TITOLO 6°

NORME PER GLI ALUNNI

Art. 20 - Orario delle lezioni

Le lezioni del mattino e quelle del pomeriggio inizieranno in conformità agli orari predisposti all'inizio dell'anno scolastico, salvo le eventuali variazioni che si renderanno necessarie per motivi di forza maggiore nel corso dell'anno.

Gli alunni devono attendere il suono della prima campana all'ingresso prestabilito per le varie classi ed entrare al suono della stessa. Il secondo suono della campana, dopo cinque minuti, segnerà l'inizio delle lezioni.

Art. 21 - Ritardi

Gli alunni ritardatari saranno ammessi alle lezioni, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o del docente in servizio nella classe.

La giustificazione del genitore o di chi ne fa le veci dovrà essere scritta sull'apposito tagliando del diario al momento dell'entrata o il giorno successivo a quello del ritardo.

Dopo il terzo ritardo il Dirigente Scolastico o il Coordinatore convocherà i genitori/tutori per prendere insieme le opportune iniziative correttive.

Art. 22 - Intervallo

Durante l'intervallo, generalmente, l'insegnante responsabile regola l'uscita degli alunni per andare ai servizi.

SCUOLE PRIMARIE:

- *“G. Pascoli” di Biandronno* gli intervalli del mattino e quello dopo la mensa vengono effettuati in classe o nel giardino antistante la scuola in caso il tempo lo permetta.
- *“A. Liborio” di Comabbio* gli intervalli del mattino e quello dopo la mensa vengono effettuati in classe, in corridoio o nel cortile antistante la scuola in caso il tempo lo permetta.
- *“A. Volta” di Ternate* gli intervalli del mattino e quello dopo la mensa vengono effettuati in classe, in corridoio o nel cortile antistante la scuola in caso il tempo lo permetta.
- *“Caduti per la Patria” di Travedona Monate* gli intervalli del mattino e quello dopo la mensa vengono effettuati in classe, in corridoio o nel cortile antistante la scuola in caso il tempo lo permetta.
- *“Serg. Mag. A. Tamborini” di Varano Borghi* gli intervalli del mattino e quello dopo la mensa vengono effettuati in classe, in corridoio o nel cortile della scuola in caso il tempo lo permetta.

SCUOLE SECONDARIE:

- *“A. Frank” di Biandronno* gli intervalli del mattino vengono effettuati in corridoio o nel giardino antistante la scuola in caso il tempo lo permetta.
- *“G. Leva” di Travedona Monate* gli intervalli del mattino e quello dopo la mensa vengono effettuati nell'atrio o nel cortile antistante la scuola in caso il tempo lo permetta.
- *“Giovanni XXIII” di Varano Borghi* gli intervalli del mattino vengono effettuati in classe, nell'atrio o nel cortile della scuola in caso il tempo lo permetta.

Gli alunni dovranno evitare di correre, urlare, venire alle mani, infastidire gli altri e rimarranno nel proprio piano evitando l'uso delle scale.

La sorveglianza nei servizi e nei corridoi è affidata in parte ai collaboratori scolastici che vieteranno agli allievi l'uso della macchinetta distributore di bevande.

Art. 23 - Oggetti di valore

Gli alunni sono invitati a non portare a scuola oggetti di valore o denaro se non in misura strettamente necessaria e a non lasciare quanto detto negli indumenti appesi nelle aule, nei corridoi e negli spogliatoi della palestra.

La scuola non si assume alcuna responsabilità riferibile a smarrimento, danneggiamento o furto sia degli oggetti indicati sia di altro materiale lasciato incustodito.

Art. 23-bis - Telefono cellulare o dispositivo simile

Non è ammesso portare il cellulare o dispositivo simile (orologio cellulare, phone tablet) all'interno della scuola e durante visite e viaggi d'istruzione (ad esclusione della Settimana Bianca e del Soggiorno studio all'estero, che si svolge in periodo non scolastico, durante i quali i docenti accompagnatori ne regolamenteranno l'uso).

Qualora il divieto non dovesse essere rispettato, il docente avrà il dovere di ritirare il dispositivo e di consegnarlo direttamente al genitore/tutore convocato, previa segnalazione dell'infrazione sul registro elettronico. *(modificato con delibera n. 35 del Consiglio d'Istituto del 27.10.2022)*

Art. 24 - Accesso ai servizi igienici

Gli alunni possono accedere ai servizi igienici durante il cambio dell'ora e nel corso dell'intervallo. L'accesso durante le ore di lezione e durante il tempo mensa è consentito solo in caso di estrema necessità e/o in caso di esigenza legata a particolare patologia opportunamente documentata da parte di un medico a cura della famiglia dell'alunno. *(modificato con delibera n. 38 del Consiglio d'Istituto del 28.01.2020)*

Art. 25 - Divieto di fumo

Secondo la normativa vigente, per tutelare la salute di tutti, è fatto assoluto divieto agli alunni di fumare all'interno della scuola, ma anche nelle immediate vicinanze dell'edificio scolastico. Ai genitori/tutori degli alunni trasgressori sarà inviata, in prima istanza, una comunicazione scritta per informarli dell'accaduto.

Il Dirigente Scolastico, al ripetersi dell'infrazione, si riserverà di comminare una sanzione pecuniaria, sulla base della Circolare del Ministero della sanità 28 marzo 2001 n. 4 ed un'eventuale sanzione disciplinare.

Art. 26 - Spostamenti nella scuola

Gli alunni raggiungeranno le palestre, i laboratori, le aule speciali, accompagnati dai docenti senza allontanarsi dal gruppo ed in silenzio evitando in tal modo di arrecare disturbo alle altre classi.

Art. 27 - Uscita

Al termine delle lezioni, soltanto dopo il suono della campana, gli alunni usciranno accompagnati dal docente dell'ultima ora lasciando la classe in ordine.

Non è permesso fermarsi nell'ambito della scuola e nelle relative pertinenze dopo la fine delle lezioni.

Art. 28 - Piano di emergenza

Gli alunni devono conoscere il piano di emergenza e, in particolare, le disposizioni per l'evacuazione dall'edificio affisse alle bacheche della scuola ed in ogni aula accanto alla porta d'ingresso. Su tali documenti sono riportate le norme di comportamento e la cartina che indica la strada da seguire.

Art. 29 - Evacuazione dell'edificio

L'ordine di evacuazione viene diramato tramite segnale acustico previamente fatto conoscere.

Art. 30 - Comportamento con il personale non docente

Gli alunni si devono conformare agli avvertimenti dati dalla segreteria e dai collaboratori scolastici, che possono riguardare l'ordine, la pulizia della scuola, la disciplina, in modo particolare durante la vigilanza in aula per momentanea assenza dell'insegnante.

Gli alunni non possono chiedere ai collaboratori scolastici di utilizzare il telefono della scuola per contattare la famiglia in caso di dimenticanza del materiale scolastico. Non è inoltre permesso richiedere l'autorizzazione telefonica alla partecipazione di visite e viaggi d'istruzione. Per poter partecipare a tali attività scolastiche è indispensabile l'autorizzazione scritta firmata dai genitori/tutori e consegnata nei termini stabiliti.

Art. 31 - Uso delle attrezzature

Gli alunni accederanno ai laboratori, alle aule speciali, alle palestre solo in presenza dell'insegnante. Gli alunni devono avere la massima cura nell'uso degli arredi, degli strumenti, delle macchine, delle attrezzature comprese quelle destinate ad attività ginnico-sportive, agendo sempre con prudenza e massima attenzione. Sono inoltre tenuti a segnalare immediatamente all'insegnante presente i danni e le rotture eventualmente rilevati. Tutte le attrezzature, alla fine del lavoro, dovranno essere ricollocate al loro posto.

Art. 32 - Norme di comportamento specifiche

Nei laboratori, nelle aule speciali e nella palestra tutti devono osservare le norme specifiche riportate nel piano di emergenza e nelle apposite tabelle appese, illustrate all'inizio dell'anno scolastico dai docenti preposti.

Art. 33 - Esonero Educazione fisica

Per richiedere l'esonero parziale dalle lezioni di Educazione fisica, bisogna presentare al Dirigente Scolastico apposita domanda, reperibile nella modulistica sul sito, corredata da idonea certificazione medica.

Per l'esonero dalla singola lezione occorre compilare l'apposito spazio sul diario.

Art. 34 - Provvedimenti disciplinari

I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari, riceveranno sanzioni rispetto alle quali gli organi competenti ad erogarle avvieranno procedimenti contenuti nel "Regolamento di disciplina" e, nel caso di emergenza epidemiologica, nelle "Sanzioni disciplinari da applicare in caso di violazione del Protocollo anti-COVID-19" e nelle "Sanzioni disciplinari da applicare in caso di violazione della Netiquette ed Indicazioni operative per la Didattica a distanza" in appendice a questo Regolamento.

Art. 35 - Viaggi e visite d'istruzione

Nel corso dell'anno scolastico, i docenti si avvalgono di visite a città d'arte, a località d'interesse geografico/storico/archeologico, a musei, a industrie e di uscite d'interesse ecologico, culturale (cinema, teatro, ecc.) per integrare ed approfondire con gli alunni le conoscenze personali e quelle acquisite in ambito scolastico.

Il programma dei viaggi e delle visite d'istruzione, che si protraggono per l'intera giornata o per più giornate, deve essere proposto dai Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione ed approvato del Collegio dei Docenti, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto.

La loro esecuzione, in particolare, è subordinata alle disposizioni della C.M. n. 291/92:

- entro il mese di novembre gli insegnanti, nell'ambito dei Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione presentano le proposte ed il Collegio dei Docenti prende atto ed approva (anche attraverso un'apposita commissione) il programma;
- entro il mese di dicembre il Consiglio d'Istituto stabilisce i criteri generali e delibera, su proposta della Giunta esecutiva, i viaggi e le visite d'istruzione,
- per quanto riguarda i viaggi e le visite d'istruzione (esclusi Settimana bianca e Soggiorno studio), la partecipazione dovrà essere di almeno due terzi degli alunni componenti le classi coinvolte; per i meno abbienti la scuola si riserva di trovare una soluzione per evitare situazioni discriminatorie;
- il viaggio d'istruzione deve essere comunicato ai genitori/tutori nei dettagli di orario di partenza e di arrivo, meta, itinerario, mezzi di trasporto;
- la partecipazione deve essere autorizzata per iscritto da uno dei genitori/tutori;
- il genitore/tutore che non autorizza il proprio figlio a partecipare alla visita o ai viaggi d'istruzione è tenuto a mandarlo ugualmente a scuola, nel caso di assenza deve esibire regolare giustificazione;
- gli insegnanti hanno facoltà di rimandare o annullare una visita d'istruzione programmata, qualora venissero a mancare le condizioni precedentemente esposte oppure per situazioni contingenti non dipendenti dalla volontà degli stessi;
- gli accompagnatori sono previsti in rapporto di 1 a 15, più un insegnante ogni alunno diversamente abile;
- la partecipazione è vincolata al versamento della quota/trasporto (suddivisione pro capite derivata dalla suddivisione della quota totale per il numero degli iscritti) sia da parte dell'alunno che ha aderito, sia da parte dell'alunno che, pur avendo aderito, per motivi di salute o per altri gravi motivi, è impossibilitato a partecipare alla visita;
- ai viaggi e alle visite di istruzione non è consentita la partecipazione dei genitori/tutori.

Nel caso in cui una delegazione di alunni venga invitata a rappresentare la scuola ad una premiazione/viaggio premio, verranno applicati i seguenti criteri:

- individuazione degli alunni meritevoli e/o che hanno conseguito nel comportamento la valutazione OTTIMO/DISTINTO nel quadrimestre precedente;
- in caso di esubero nel numero degli alunni rispondenti ai requisiti sopra elencati, si procederà al sorteggio.

TITOLO 7°

NORME PER I GENITORI/TUTORI

Art. 36 - Assenze

Dopo un periodo di assenza, breve o lungo, la giustificazione, stesa e firmata da uno dei genitori (o da chi ne fa le veci) sul diario, deve essere presentata all'insegnante della prima ora in servizio nella classe. Le firme del padre e della madre (o di chi ne fa le veci) devono essere apposte, all'inizio dell'anno, sul predetto diario per debito controllo di conformità.

Per quanto riguarda l'assenza di oltre cinque giorni, in base alle nuove disposizioni emanate dalla regione Lombardia, non è più richiesta la certificazione medica, ma l'autocertificazione. Se l'assenza è determinata da un infortunio che comporta l'uso di stampelle, ingessature, ecc., l'alunno sarà riammesso a scuola dietro presentazione di certificazione medica che attesti che l'alunno, nonostante l'impedimento, può frequentare la scuola.

La mancanza della giustificazione comporta l'ammissione con riserva dell'alunno alle lezioni. L'alunno dovrà inderogabilmente presentare la giustificazione entro tre giorni successivi.

Art. 37- Uscita anticipata o ingresso posticipato

L'uscita anticipata è concessa solo per gravi motivi ed è comunque necessario che l'alunno venga prelevato da scuola da uno dei due genitori/tutori o da terza persona maggiorenne, delegata all'inizio dell'anno scolastico da parte di chi esercita la patria potestà sul minore. Sempre e solo per gravi motivi è concessa all'alunno l'entrata a scuola dopo l'inizio delle lezioni. In entrambi i casi è auspicabile che ciò avvenga solo al suono della campanella che indica la fine di una lezione e l'inizio di quella successiva. In caso di ripetuti ritardi e/o uscite anticipate da parte degli alunni, i docenti avviseranno il Dirigente Scolastico che provvederà alla convocazione della famiglia.

Alunni impegnati in attività sportive

I genitori/tutori degli alunni impegnati nelle attività sportive in sede diversa della propria, di volta in volta convocati per le diverse attività, dovranno accompagnare i propri figli nella sede indicata rispettandone l'orario di inizio e fine lezioni.

Dovranno essere rispettate le consuete norme sul ritiro dei minori con eventuali deleghe temporanee e/o annuali.

Art. 38 - Comunicazioni scuola-famiglia

Le comunicazioni avvengono tramite registro elettronico e possono riguardare il profitto, il comportamento dell'alunno, le variazioni di orario derivanti da attività sindacali del personale della scuola (scioperi, assemblee in orario di servizio) e le attività programmate dai Consigli di Classe.

I genitori/tutori sono tenuti al controllo quotidiano del diario scolastico e del registro elettronico per firmare tempestivamente tutte le comunicazioni della scuola e visionare i giudizi di valutazione relativi alle prove scritte, orali e pratiche di ciascun alunno. Relativamente alle verifiche scritte, i genitori/tutori potranno chiedere di visionarle nel corso dei colloqui previsti. I genitori/tutori che desiderano avere copia delle prove scritte dovranno produrre domanda di accesso agli atti secondo il Regolamento di accesso agli atti e ai documenti amministrativi (Legge 7.08.1990 n. 241) pubblicato sul sito della scuola nella sezione Amministrazione Trasparente.

I genitori con il figlio/a iscritto alla mensa devono comunicare per iscritto sul diario, ogni volta che lo stesso, non usufruirà di tale servizio.

Art. 39 - Entrata e uscita degli alunni dalla scuola

(integrato con delibera n. 54 del Consiglio d'Istituto del 10.11.2025)

I genitori/tutori sono invitati a rispettare gli orari, attenendosi alle specifiche disposizioni relative ai diversi ordini di scuola:

Scuola dell'Infanzia

- All'entrata gli alunni devono essere accompagnati da un solo genitore/tutore o da un suo delegato dentro la scuola. All'uscita possono essere ritirati dentro la scuola o al cancello, ove sono accompagnati dalle insegnanti;
- i genitori/tutori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo disponibile sul sito web dell'Istituto;
- **solo in situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica** del genitore/tutore che delega un suo sostituto per il ritiro del bambino. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore/tutore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d'identità (di tale operazione dovrà rimanere traccia scritta che sarà conservata dalla Referente di plesso);
- le insegnanti, **in caso di mancato ritiro occasionale** dell'alunno cercheranno di contattare i genitori/tutori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori/tutori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori/tutori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori/tutori; come ultima soluzione, ma solo dopo aver informato direttamente il Dirigente Scolastico, il personale scolastico potrà essere autorizzato dallo stesso a contattare la Stazione locale dei Carabinieri;
- le insegnanti, nel suddetto caso di mancato ritiro dell'alunno (sin dal primo verificarsi dello stesso) entro 10 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori/tutori per un colloquio esplicativo, informando preventivamente il Dirigente Scolastico;
- i collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni e in tutti i momenti di spostamento degli stessi dalle aule e dal locale mensa, nonché durante l'utilizzo dei servizi igienici.

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado

- gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori/tutori al cancello o all'ingresso della scuola;
- i genitori/tutori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo disponibile sul sito web dell'Istituto;
- **solo in situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica** del genitore/tutore che delega un suo sostituto per il ritiro dell'alunno, seguita comunque da una mail o da una comunicazione scritta. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore/tutore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d'identità (di tale operazione dovrà rimanere traccia scritta che sarà conservata dalla Referente di plesso);
- I genitori/tutori e i loro delegati non possono mai accedere ai locali della scuola, salvo richiesta del personale scolastico e solo per prelevare il figlio.
- i docenti, **in caso di mancato ritiro occasionale** dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma cercheranno di contattare i genitori/tutori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei

genitori/tutori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo 15 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori/tutori; come ultima soluzione, ma solo dopo aver informato direttamente il Dirigente Scolastico, il personale potrà essere autorizzato dallo stesso a contattare la Stazione dei Carabinieri;

- i docenti, nel suddetto caso di mancato ritiro dell'alunno (sin dal primo verificarsi dello stesso) entro 10 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori/tutori per un colloquio esplicativo, informando preventivamente il Dirigente Scolastico;
- i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni e in tutti i momenti di spostamento degli stessi dalle aule e dal locale mensa, nonché durante l'utilizzo dei servizi igienici e i cambi orari dei docenti;
- i genitori/tutori, al di fuori dell'orario di ingresso e di uscita degli alunni, non potranno in alcun caso accedere ai locali della scuola, neppure per consegnare materiale vario alle collaboratrici e/o alle insegnanti; solo se convocati dai docenti sono autorizzati ad accedervi

Art. 40 - Diffusione di materiale pubblicitario nella scuola

(modificato con delibera n. 22 dal Consiglio d'Istituto del 29.10.2019)

La distribuzione nelle scuole di stampati agli alunni e alle famiglie, purché abbiano interesse e rilevanza nella vita della scuola, deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico.

Si fa divieto nella scuola di ogni forma di propaganda commerciale, elettorale o politica, esercitata nei confronti degli insegnanti, alunni e famiglie, sia con la distribuzione di volantini che con l'affissione di manifesti. Fanno eccezione la propaganda elettorale per l'elezione degli organi collegiali e le iniziative delle organizzazioni sindacali nei confronti degli insegnanti, del personale direttivo, amministrativo ed ausiliario: la legge ne prevede le condizioni di svolgimento.

È autorizzata la distribuzione di stampati agli insegnanti, quando provengono da Associazioni professionali e comunque si connettono con il loro status professionale.

È infine autorizzata l'affissione di manifesti, in uno spazio che ogni scuola mette a disposizione, nei quali siano presentate iniziative di vita culturale, sociale, sportiva, di grande rilievo e di interesse generale.

Le procedure per la distribuzione dei materiali sono così definite:

- Tutti i volantini e manifesti, per essere distribuiti all'interno della scuola, devono essere prima visionati dal Dirigente Scolastico e/o dalle sue collaboratrici, in formato cartaceo o elettronico, che ne autorizza la distribuzione.
- Saranno autorizzati alla distribuzione nelle scuole per gli alunni e le famiglie gli stampati che abbiano interesse e rilevanza educativa, attinenza con le finalità della scuola, destinati a illustrare progetti e iniziative utili alle famiglie.

Possono essere distribuiti o affissi all'albo della scuola:

1. volantini e manifesti o materiale cartaceo su attività rivolte agli alunni o ai genitori provenienti da Enti Pubblici (Amministrazioni comunali, Regione, Provincia, ASL, biblioteche, parrocchia, ecc.);
2. materiale relativo a convegni di enti con le istituzioni scolastiche o MIUR;
3. materiale informativo esclusivamente di società, associazioni, enti che collaborano con la scuola stessa, e/o con i Comitati e Associazioni dei Genitori, ad esclusione di materiali contenenti messaggi pubblicitari;
4. comunicazioni della consulta dei genitori. È autorizzata la distribuzione di stampati agli Insegnanti, quando provengono da Associazioni professionali e comunque si connettono con il loro status professionale.

Non può essere distribuito o affisso all'albo della scuola:

1. materiale pubblicitario di associazioni o privati che reclamizzino iniziative commerciali o comunque con fini di lucro, anche se non in contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola;
 2. materiale pubblicitario di case Editrici e/o privati volto direttamente o indirettamente a vendite di libri, enciclopedie, software, collegamenti internet, videogiochi o prodotti telefonici;
 3. soggiorni estivi e viaggi studio a pagamento non rientranti nella progettazione specifica dell'Istituto;
 4. materiale di propaganda politica/elettorale; fanno eccezione la propaganda elettorale per l'elezione degli organi collegiali e le iniziative delle organizzazioni sindacali nei confronti degli insegnanti, del personale direttivo, amministrativo ed ausiliario: la legge ne prevede le condizioni di svolgimento.
- Qualsiasi materiale pubblicitario e/o informativo deve essere consegnato, dopo il rilascio della autorizzazione, su interessamento specifico di quanti ne richiedono la distribuzione, al termine del tempo scuola e, in nessun caso, interrompendo le lezioni e/o coinvolgendo il personale scolastico (docenti e collaboratori scolastici).
 - La valutazione di pertinenza spetta al Dirigente Scolastico.
 - La modalità di distribuzione di volantini o materiale cartaceo proposto e approvato dal Dirigente Scolastico, o dai suoi collaboratori, verrà suddiviso dagli interessati per classi ed i collaboratori scolastici lo posizioneranno sulla cattedra, ed ogni alunno lo ritirerà autonomamente al termine delle lezioni.

Art. 41 - Scioperi del personale

In occasione di ogni sciopero del personale della scuola, le famiglie saranno informate, tramite registro elettronico, della data e delle modalità di svolgimento dello stesso, nonché del funzionamento o sospensione del servizio scolastico.

Art. 42 - Reperibilità dei genitori

È fatto obbligo ai genitori/tutori di comunicare alla scuola il numero telefonico del domicilio e quello del posto di lavoro, nonché quello di un altro eventuale recapito. I genitori/tutori devono tempestivamente comunicare altresì ogni variazione di tali recapiti telefonici e di residenza. L'omissione di quanto sopra costringe la scuola a declinare ogni responsabilità circa il mancato avviso alla famiglia delle eventuali circostanze di emergenza riguardanti i propri figli.

Art. 43 - Incidenti ed infortuni

In caso di incidenti o infortuni di alunni durante le attività scolastiche, il personale osserva le seguenti disposizioni:

- avvisa immediatamente e in ogni caso il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore;
- avvisa la famiglia che provvederà alle cure del caso e sceglierà autonomamente le procedure da seguire per la tutela della salute dei propri figli;
- se vi sono sintomi di presunta gravità chiama il 112 e contemporaneamente avverte la famiglia.

Art. 44 - Denuncia incidenti ed infortuni

Entro il giorno seguente un incidente o un infortunio, la famiglia dovrà comunicare tassativamente, in segreteria, l'esito del referto medico per permettere alla scuola di avviare le pratiche inerenti l'I.N.A.I.L. e l'assicurazione.

Art. 45 - Somministrazione di medicinali

Per quanto riguarda i medicinali, si fa presente che non è possibile a scuola somministrare medicinali ai minori se non previa autorizzazione del genitore/tutore. Tale richiesta dovrà descrivere con chiarezza il tipo di medicinale, l'orario di somministrazione, la quantità e il numero di giorni necessari. La richiesta dovrà essere datata, firmata e depositata in segreteria, dove è reperibile il modulo per questo tipo di richiesta.

Art. 46 - Ricevimento genitori/tutori

(integrato con delibera n. 55 del Consiglio d'Istituto del 10.11.2025)

I signori genitori/tutori possono accedere a scuola solo negli orari previsti (vedi accesso agli uffici) o per chiamata diretta o in caso di necessità, solo previo permesso del Dirigente Scolastico e/o dei suoi collaboratori.

Sono previsti nel corso dell'anno scolastico incontri periodici con i docenti per colloqui individuali ed alcuni incontri collegiali durante i quali ogni genitore potrà parlare con tutti i docenti. È vietato telefonare ai docenti a scuola durante il loro orario di servizio.

È assolutamente vietata la registrazione dei colloqui tutori-docenti mediante qualsiasi tipo di dispositivo.

Art. 47 - Diritto di assemblea

I genitori/tutori hanno la facoltà di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, in orario diverso dalle lezioni, in qualsiasi giorno della settimana, ad eccezione del sabato e della domenica. La richiesta scritta, con data e ordine del giorno, dovrà pervenire al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima della data prefissata. Spetterà al Dirigente, valutati i motivi della richiesta, concedere o no l'autorizzazione e predisporre il servizio dei collaboratori scolastici. Le riunioni non dovranno protrarsi oltre le ore 22.00.

Le assemblee dei genitori/tutori possono essere di classe, di corso, di classi parallele, d'Istituto. Qualora esse si svolgano nei locali dell'Istituto la data, l'orario e l'O.d.g. di ciascuna devono essere concordate di volta in volta, con il Dirigente.

Le assemblee di classe potranno essere indotte dai genitori/tutori rappresentanti di classe per una doverosa informazione sul lavoro svolto e per sentire proposte e suggerimenti in ordine a quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 416.

Le assemblee di corso o di classi parallele possono essere indette dai genitori/tutori dei rispettivi Consigli di Classe o dal Consiglio d'Istituto per esaminare problemi di interesse comune.

L'assemblea generale dei genitori dell'Istituto si darà un proprio regolamento che verrà inviato in visione al Consiglio d'Istituto. Le assemblee dei genitori/tutori si svolgeranno al di fuori dell'orario di lezione, di esse verrà data comunicazione a cura dei promotori.

Art. 48 - Accesso ai documenti scolastici

Materia regolamentata da apposito "Regolamento di accesso agli atti amministrativi e accesso civico", adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 39 del 28.01.2020.

Art. 49 - Utilizzo locali della scuola

Materia regolamentata da apposito "Regolamento contenente i criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici", adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 45 del 23/01/2017.

TITOLO 8°

NORME PER DOCENTI

Art. 50 - Presenze - Assenze

È fatto obbligo agli insegnanti di essere presenti a scuola almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. In caso di assenza occorre avvisare, entro le ore 8.00, la segreteria della scuola e la scuola di titolarità.

Art. 51 - Registri

I registri elettronici devono essere compilati in conformità alle disposizioni ministeriali e alle direttive del Dirigente, avendo cura di osservare la massima riservatezza sui dati di accesso.

Sul registro di classe:

- i compiti vanno scritti nello spazio del giorno per il quale dovranno essere svolti;
- l'argomento delle lezioni va annotato nello spazio relativo all'ora in cui viene svolto.

Sul registro del docente:

- vanno inseriti i voti delle prove orali e scritte effettuate.

Art. 52 - Prove in classe

Scuola Primaria

I docenti dovranno avere l'accortezza di non concentrare troppe verifiche in una sola giornata e dovranno comunicare agli alunni con anticipo la data in cui si effettueranno le prove scritte, relative alle materie di studio.

Scuola Secondaria di primo grado

I docenti dovranno avere l'accortezza di non concentrare troppe verifiche in una sola giornata e dovranno comunicare agli alunni con anticipo la data in cui si effettueranno le prove scritte.

Art. 53 - Compiti a casa

Per i compiti a casa si deve tenere conto del carico dei lavori già assegnati durante la settimana nelle altre materie.

Nelle classi con rientro pomeridiano non si possono assegnare compiti da svolgere per il giorno successivo.

Art. 54 - Assenze degli alunni

Al docente presente alla lezione della prima ora è affidato il compito di segnare sul registro di classe gli assenti annotando, sempre sul registro di classe, i nomi sia dei giustificati sia di quelli che non hanno presentato la giustificazione.

È opportuno informare la Dirigenza dei casi di assenza per i quali si ritenga dover avvisare le famiglie. Le giustificazioni sono firmate dal docente della prima ora.

Art. 55 – Vigilanza

Ciascun docente deve esercitare un attento controllo sugli alunni affidatigli, pertanto egli, in qualità di responsabile, è tenuto alla completa sorveglianza degli allievi che non potranno essere in nessun caso allontanati dall'aula.

Durante l'intervallo l'insegnante in servizio si prenderà cura degli allievi nell'aula o negli spazi adibiti, ne regolerà l'accesso ai servizi, presso i quali il personale ausiliario dovrà vigilare. Lo stesso personale dovrà agevolare, con la sua presenza e il suo tempestivo intervento, il passaggio di un docente da una classe all'altra, al termine di ogni ora di lezione.

Al termine delle lezioni ogni docente accompagnerà la propria classe all'uscita. L'insegnante affida gli alunni ai genitori/tutori o alle persone delegate tramite modulistica in vigore. Esclusivamente per la Scuola Secondaria è possibile compilare il modulo per l'uscita autonoma come previsto dalle leggi vigenti.

Art. 56 - Interventi di esperti esterni in orario scolastico

La scuola può richiedere di utilizzare esperti in orario scolastico per ampliare le opportunità educative o approfondire temi e aspetti della didattica secondo i criteri e le modalità stabiliti nel Piano dell'Offerta Formativa.

Art. 57 - Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti

Materia regolamentata da apposito "Regolamento d'Istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, per la stipula di contratti di sponsorizzazione ed il reclutamento degli esperti esterni", adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 23 del 29.10.2019.

Art. 58 - Uso della fotocopiatrice

L'utilizzo della fotocopiatrice è riservato esclusivamente alla riproduzione di materiale didattico ed uso ufficio. Non sarà fotocopiable il materiale soggetto a diritti d'autore. Il compito di esecuzione delle fotocopie è affidato esclusivamente al personale A.T.A.

Art. 59 - Divieti

A tutto il personale è fatto divieto di fumare all'interno e nel cortile della scuola. È assolutamente vietato l'uso del telefono cellulare durante le ore di lezione.

Art. 60 - Criteri formazione classi

Per la Formazione Classi prime nella Scuola Primaria

- 1) Consegna alla docente Referente di plesso, da parte delle insegnanti in servizio presso le Scuole dell'Infanzia statali e non statali appartenenti all'Istituto, degli atti raccolti tramite gli strumenti di raccordo appositamente predisposti entro il termine delle lezioni di Scuola Primaria;
- 2) esame dell'elenco complessivo degli alunni iscritti alla classe prima del plesso di servizio ed individuazione di eventuali alunni che non hanno frequentato la Scuola dell'Infanzia o che risultano diversamente abili;
- 3) compilazione di griglie da parte delle insegnanti della Scuola dell'Infanzia;
- 4) colloqui tra docenti dei due ordini di scuola per la presentazione degli alunni (mese di giugno);
- 5) momenti di osservazione diretta da parte degli insegnanti di Scuola Primaria con la partecipazione alle attività svolte dagli alunni di Scuola dell'Infanzia;
- 6) costituzione, a settembre, di una commissione che forma i due gruppi classe e, in presenza dei genitori, estrazione per l'assegnazione delle sezioni (A e B);
- 7) per gli alunni diversamente abili si valuterà se lasciarli fuori dall'elenco prima del sorteggio oppure se inserirli prima ed assegnare dopo l'estrazione l'insegnante prevalente nella sezione; la decisione sarà assunta anche in base alle richieste delle insegnanti della Scuola dell'Infanzia.

Per la formazione classi Scuola Secondaria di primo grado

- a) Inserimento nelle varie classi di un numero uguale di studenti appartenenti alla stessa fascia di livello;
- b) mantenimento ove possibile in ogni classe della stessa percentuale di alunni sia riguardo al sesso che al disadattamento;
- c) inserimento dei ripetenti nello stesso corso, salvo esplicite e motivate richieste delle famiglie e/o dei Consigli di Classe (Scuola Secondaria di primo grado);
- d) distribuzione in più corsi e classi di eventuali alunni diversamente abili;
- e) inserimento in ogni classe di un adeguato numero di alunni provenienti dallo stesso Comune o dalla stessa classe di Scuola Primaria e/o sezione di Scuola dell'Infanzia;
- f) possibilità di soddisfare eventuali richieste dei genitori/tutori, solo se compatibili con il rispetto dei criteri precedenti;

- g) possibilità che il Dirigente Scolastico possa essere assistito in questa operazione da alcuni insegnanti nominati dal Collegio dei Docenti;
- h) possibilità che i gruppi classe vengano sorteggiati alla presenza di una delegazione dei genitori/tutori interessati.

Art. 61 - Assegnazione dei docenti ai plessi e/o alle classi

I docenti vengono assegnati ai plessi e alle classi dal Dirigente Scolastico, tenendo conto della Circolare di riferimento, dei criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto, delle proposte formulate dal Collegio dei Docenti.

A tale riguardo si presterà particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- garantire la continuità didattica;
- avere un incarico organizzativo all'interno del plesso;
- necessità connesse alla realizzazione di particolari progetti/attività per le quali si dispone di personale idoneo nel plesso di riferimento;
- valutazioni di eventuali incompatibilità ambientali;
- eventuale presenza di parenti e affini entro il secondo grado di parentela tra gli alunni frequentanti il plesso;
- in caso di perdita di posti nel plesso l'individuazione sarà disposta nel rispetto della graduatoria d'Istituto (l'anzianità di servizio, desunta dalla graduatoria, sarà presa in considerazione ma non assunta come criterio assoluto);
- alle classi dovranno essere garantite, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di personale stabile, prestando particolare attenzione alle classi in cui si trovino alunni diversamente abili;
- richieste personali dei docenti, adeguatamente motivate.

TITOLO 9°

CRITERI ISCRIZIONI

Art. 62 - Criteri iscrizioni Scuola dell'Infanzia

Procedure e criteri per l'eventuale determinazione di liste di attesa relative alle domande di iscrizione alla Scuola dell'Infanzia per anno scolastico di riferimento

Le graduatorie generali di tutte le domande di iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia, qualora ci sia esubero di iscrizioni **rispetto alle disponibilità dei posti**, vengono definite in elenchi per:

1. bambini portatori di handicap
2. bambini con relazione dell'assistenza sociale o di Enti di tutela
3. bambini che appartengono al territorio comunale

3.1 bambini di 5 anni

- a. bambini con grave disagio socio familiare
- b. figlio di un unico genitore
- c. bambini i cui genitori lavorano entrambi

3.2 bambini di 4 anni

- a. bambini che hanno fratelli frequentanti
- b. bambini con grave disagio socio familiare
- c. figlio di un unico genitore
- d. bambini i cui genitori lavorano entrambi

3.3 bambini di 3 anni

- a. bambini di 3 anni che hanno fratelli frequentanti
- b. bambini con grave disagio socio familiare
- c. figlio di un unico genitore
- d. bambini i cui genitori lavorano entrambi

4. bambini che appartengono ai Comuni confinanti

4.1 bambini di 5 anni

- a. bambini con grave disagio socio familiare
- b. figlio di un unico genitore
- c. bambini i cui genitori lavorano entrambi

4.2 bambini di 4 anni

- a. bambini che hanno fratelli frequentanti
- b. bambini con grave disagio socio familiare
- c. figlio di un unico genitore
- d. bambini i cui genitori lavorano entrambi

4.3 bambini di 3 anni

- a. bambini che hanno fratelli frequentanti
- b. bambini con grave disagio socio familiare
- c. figlio di un unico genitore
- d. bambini i cui genitori lavorano entrambi

5. bambini che appartengono ad altri Comuni

5.1 bambini di 5 anni

- a. bambini con grave disagio socio familiare
- b. figlio di un unico genitore
- c. bambini i cui genitori lavorano entrambi

5.2 bambini di 4 anni

- a. bambini che hanno fratelli frequentanti
- b. bambini con grave disagio socio familiare
- c. figlio di un unico genitore
- d. bambini i cui genitori lavorano entrambi

5.3 bambini di 3 anni

- a. bambini che hanno fratelli frequentanti
- b. bambini con grave disagio socio familiare
- c. figlio di un unico genitore
- d. bambini i cui genitori lavorano entrambi.

6. Tutte le domande di iscrizione fuori termine, saranno poste in lista di attesa con precedenza sui bambini che compiono i tre anni entro l'anno scolastico di riferimento e come da indicazioni ministeriali.
7. Le graduatorie generali, gli elenchi degli ammessi alla frequenza e le liste di attesa verranno predisposte e definite dal Dirigente Scolastico.
8. Concluse le operazioni di iscrizioni, il Dirigente Scolastico stilerà la graduatoria generale, al fine di definire gli elenchi degli ammessi in ragione del massimo dei posti disponibili per ciascuna sezione considerata anche la presenza di alunni diversamente abili.
9. Concluse le operazioni di cui al punto 7, si procederà a definire la lista di attesa.
10. Le graduatorie generali verranno pubblicate all'albo dell'Istituto e della Scuola dell'Infanzia in via provvisoria.

11. Le graduatorie generali, trascorsi 5 giorni dalla data di pubblicazione per la presentazione di eventuali ricorsi e dopo il loro esame definitivo da parte della Commissione, verranno approvate dal Dirigente Scolastico.
12. Le graduatorie definitive, gli elenchi degli ammessi e le liste di attesa verranno pubblicati all'albo dell'Istituto e della Scuola dell'Infanzia.
13. I bambini che compiono i tre anni dal 01.01. al 30.04. dell'anno scolastico di riferimento, iscritti e ammessi alla frequenza della Scuola dell'Infanzia, verranno inseriti nelle sezioni secondo il "Progetto Accoglienza".

Criteri accoglienza bambini anticipatari Scuola dell'Infanzia

Possono iscriversi:

- a) le bambine e i bambini che compiono i tre anni entro il **30 aprile** dell'anno scolastico di riferimento;
- b) l'ammissione alla frequenza per i bambini al di sotto dei tre anni (nati entro il **30 aprile** dell'anno scolastico di riferimento) è subordinata alle seguenti condizioni:
 1. la disponibilità dei posti,
 2. accertato esaurimento delle liste di attesa, con precedenza ai bambini di maggiore età;
 3. la disponibilità di locali idonei sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità e tali da rispondere alle specifiche esigenze di bambini inferiori ai tre anni,
 4. la valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio dei Docenti circa i tempi e le modalità di accoglienza (La frequenza dei bambini anticipatari non avviene contestualmente con l'inizio delle attività, ma con modalità temporali decise dal Collegio dei Docenti, come indicato nel progetto accoglienza).

Criteri accoglienza bambini con iscrizioni successive alla scadenza

1. Non si accettano iscrizioni di bambini anticipatari (di età inferiore ai tre anni).

Art. 63 - Criteri iscrizioni alunni Scuola Primaria

1. Si accolgono le domande di iscrizione nelle nostre scuole dei bambini che compiono **sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre** dell'anno scolastico di riferimento e sono **residenti** nel Comune di appartenenza di ciascuna scuola. L'anticipo di iscrizione alla Scuola Primaria è consentito ai bambini che compiono sei anni di età entro il **30 aprile** dell'anno scolastico di riferimento. I genitori che richiedono l'anticipo possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle Scuole dell'Infanzia frequentate dai bambini.
2. Si accolgono le domande di iscrizione alle Scuole Primarie dei **non residenti**, in caso di disponibilità di posti, in base ai seguenti criteri nell'ordine in cui sono elencati:
 - a) siano **fratelli** di alunni già frequentanti, a condizione che questi ultimi proseguano la frequenza nell'anno successivo nel plesso richiesto all'atto dell'iscrizione;
 - b) siano figli di lavoratori con **sede lavorativa** nell'ambito del Comune della scuola;
 - c) siano alunni che abbiano **parenti e affini** che si prendono cura di loro e siano residenti del Comune della scuola;
 - d) nel caso in cui le richieste di iscrizione in un plesso dell'Istituto siano eccedenti al numero stabilito per legge, si procederà alla redistribuzione degli alunni negli altri plessi dopo aver contattato ed informato i genitori/tutori.

3. Nel caso di esubero di domande di iscrizione di alunni residenti nel Comune sede del plesso, sentiti i genitori/tutori, verranno indirizzati nel plesso più vicino dell'Istituto Comprensivo, ed eventualmente si procederà all'estrazione degli alunni che non potranno essere accolti nel plesso richiesto. *(modificato con delibera n. 8 del Consiglio d'Istituto del 13.01.2016)*

Art. 64 - Criteri iscrizioni alunni Scuola Secondaria di primo grado

1. Si accolgono le domande di iscrizione nelle nostre scuole dei ragazzi (obbligati), che compiono **undici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre** dell'anno scolastico di riferimento e sono **residenti** nel Comune di appartenenza di ciascuna scuola. L'iscrizione alla Scuola Secondaria è consentita anche agli alunni che compiono undici anni di età entro il **30 aprile** dell'anno scolastico di riferimento, che hanno completato il corso di studi della Scuola Primaria.
2. Si accolgono le domande di iscrizione alle scuole secondarie di primo grado dei **non residenti**, in caso di disponibilità di posti, in base ai seguenti criteri nell'ordine in cui sono elencati:
 - a) siano **fratelli** di alunni già frequentanti, a condizione che questi ultimi proseguano la frequenza nell'anno successivo nel plesso richiesto all'atto dell'iscrizione;
 - b) siano figli di lavoratori con **sede lavorativa** nell'ambito del comune della scuola;
 - c) siano alunni che abbiano **parenti e affini** che si prendono cura di loro e siano residenti del comune della scuola;
 - d) nel caso in cui le richieste di iscrizione in un plesso dell'Istituto siano eccedenti rispetto al numero stabilito per legge, si procederà alla ridistribuzione degli alunni negli altri plessi dopo aver contattato ed informato i genitori.
3. Nel caso di esubero di domande di iscrizione di alunni residenti nel Comune sede del plesso, sentiti i genitori, verranno indirizzati nel plesso più vicino dell'Istituto comprensivo, ed eventualmente si procederà all'estrazione degli alunni che non potranno essere accolti nel plesso richiesto. *(modificato con delibera n. 8 del Consiglio d'Istituto del 13.01.2016)*

Art. 65 - Raccordo Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado

Per assicurare agli alunni il positivo conseguimento delle finalità dell'istruzione obbligatoria, l'Istituto si farà promotore della continuità del processo educativo, individuando momenti di raccordo tra i tre gradi di scuola. Spetta al Collegio dei Docenti l'individuazione e la discussione delle problematiche curriculari e organizzative inerenti alla continuità.

TITOLO 10° ATTREZZATURE

Art. 66 - Materiale didattico

La conservazione e la manutenzione del materiale didattico, nonché delle attrezzature scientifiche, è demandata agli insegnanti nominati annualmente dal Dirigente Scolastico.

Le richieste di completamento e di aggiornamento delle attrezzature devono essere inoltrate dai docenti alla Giunta Esecutiva dell'Istituto. Tutte le attrezzature scolastiche devono essere usate esclusivamente per scopi didattici.

Art. 67 - Biblioteca

La biblioteca dell'Istituto è affidata ad un responsabile appositamente incaricato che dovrà garantire:

- l'accesso alla biblioteca ai docenti e agli alunni;
- modalità agevoli di accesso al prestito o alla consultazione.

Art. 68 – Laboratorio scientifico

L'accesso al laboratorio è consentito solo in presenza di un docente per facilitare gli alunni in studi e ricerche.

I criteri di funzionamento devono essere approvati dal Consiglio d'Istituto. Il Dirigente Scolastico affida a uno o a più docenti la responsabilità dei gabinetti scientifici.

Art. 69 - Palestra

Il funzionamento della palestra è disciplinato in modo da assicurare la disponibilità a rotazione oraria, a tutte le classi della scuola.

La concessione della palestra, come anche delle attrezzature della scuola, è regolata dall'art.12 della legge 4.08.1977, n. 517.

Art. 70 - Laboratorio informatico

Per l'utilizzo del laboratorio informatico è necessario rispettare le seguenti norme:

- accedere al laboratorio secondo quanto previsto dal calendario delle prenotazioni;
- compilare l'apposito registro di accesso segnalando eventuali malfunzionamenti;
- accendere e spegnere correttamente i computer;
- non installare alcun nuovo software. I docenti che hanno necessità di installare programmi o CD-ROM sono pregati di contattare i responsabili del laboratorio per avere le indicazioni necessarie;
- non inserire alcun tipo di password;
- non modificare le impostazioni (salvaschermo, sfondo, colori, risoluzioni, suoni, ecc.);
- è assolutamente vietato aprire, spostare o eliminare dati e cartelle altrui;
- i propri file vanno memorizzati nella cartella documenti: è necessario che ogni classe abbia una propria cartella con una sottocartella per ogni alunno;
- ciascun insegnante potrà creare una cartella personale nella quale memorizzare i dati.

TITOLO 11°

MEDICINA SCOLASTICA

Art. 71 - Infermeria

L'Istituto è dotato di un locale adibito ad infermeria per eventuali visite del medico, o per altre che si rendessero necessarie, ed attrezzato con criteri di un ambulatorio medico.

Art. 72 - Pronto soccorso

Il locale adibito ad infermeria è dotato di un pronto soccorso per piccole medicazioni o disinfezioni.

In caso di malessere o di indisposizione dell'alunno/a, si provvederà ad informare la famiglia alla quale sarà affidato il/la figlio/a.

Nel caso di irreperibilità dei genitori/tutori, l'allievo/a sarà tenuto/a a scuola e vigilato/a in classe dal docente presente o dal personale ausiliario. Nei casi gravi la scuola informerà il medico di famiglia e/o provvederà alla richiesta dell'ambulanza per accompagnarlo al Pronto Soccorso dell'ospedale più vicino.

Art. 73 - Educazione Sanitaria

Nell'ambito della medicina scolastica, vengono promosse quelle iniziative atte a favorire l'educazione sanitaria per tutte le componenti della scuola.

TITOLO 12°

SERVIZI AMMINISTRATIVI

Art. 74 - Fattori di qualità

La scuola garantisce l'osservanza ed il rispetto dei seguenti indicatori della qualità dei servizi amministrativi:

- celerità delle procedure;
- trasparenza;
- tempi minimi di attesa allo sportello.

Il rilascio di certificati è effettuato, nel normale orario di apertura, nel tempo massimo di tre giorni lavorativi relativamente all'iscrizione e alla frequenza, di cinque giorni per quelli con votazioni e/o giudizi. I documenti sostitutivi del diploma sono conseguiti "a vista" a partire dal 2° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali.

Per quanto riguarda i certificati per i servizi prestati nella scuola ad essa attinenti, il rilascio è effettuato entro otto giorni.

Sul sito ufficiale dell'Istituto Comprensivo è possibile accedere al settore modulistica.

Art. 75 - Accesso agli uffici

I genitori/tutori e gli altri utenti potranno accedere agli uffici solamente negli orari di seguito riportati, per permettere al personale di segreteria e al Dirigente Scolastico di svolgere il lavoro quotidiano.

Segreteria

LUNEDÌ e MERCOLEDÌ: dalle ore 11.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00

MARTEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ: dalle ore 11.30 alle ore 13.30

ORARIO ESTIVO (1° luglio – 31 agosto): da LUNEDÌ a VENERDÌ dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Presidenza

Il Dirigente Scolastico riceve i genitori/tutori presso la sede centrale su appuntamento. Al momento di tale richiesta occorre fornire le proprie generalità ed indicare il motivo della richiesta.

Art. 76 - Richieste telefoniche

I signori genitori/tutori che intendono usare il telefono per eventuali richieste da effettuare al personale di segreteria sono tenuti a fornire le generalità e ad indicare il motivo della chiamata. Il personale, inoltre, non fornisce per telefono dati e notizie riservate riguardanti persone, fatti ed avvenimenti anche di pertinenza dell'eventuale richiedente.

TITOLO 13°

RECLAMI

Art. 77 - Procedura dei reclami

I reclami devono essere espressi in forma scritta, anche via fax, completi di generalità, sottoscrizione, indirizzo e reperibilità del proponente. I reclami anonimi non sono presi in considerazione.

Il Dirigente Scolastico, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde sempre in forma scritta, con celerità e comunque non oltre trenta giorni, attivandosi, qualora i rilievi fossero fondati, per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo.

TITOLO 14°

DISTRIBUZIONE DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Art. 78 - Modalità di distribuzione del Regolamento

Copia del presente Regolamento Interno viene portata a conoscenza di tutto il personale scolastico e degli alunni, ai quali sarà illustrato dal docente prevalente/Coordinatore. Viene inoltre affisso all'albo online e pubblicato sul sito istituzionale www.ictravedonamonate.edu.it.

In ogni momento è possibile apportare modifiche o aggiunte al Regolamento, purché approvate dal Consiglio d'Istituto.

Qualora le norme qui contenute contrastassero con disposizioni di legge o con disposizioni ministeriali, esse saranno automaticamente abrogate o rettificate nel senso di dette disposizioni.

Art. 79 – Modalità di distribuzione del Regolamento di disciplina

Con le stesse modalità previste dall'art. 78 sarà distribuita copia del "Regolamento di disciplina" che segue.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(Modificato con Delibera n. 55 del Consiglio d'Istituto del 10.11.2025)

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel rifiuto di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Nella scuola intesa come luogo di formazione e di educazione i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono sia al rafforzamento del senso di responsabilità, sia al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare connessa al principio della riparazione del danno materiale.

Esse tengono conto della situazione personale degli studenti e delle studentesse. Per quanto riguarda eventuali danni materiali, gli alunni sono tenuti o alla riparazione del danno o al risarcimento dello stesso.

Sanzioni disciplinari da applicare in caso di violazione del Regolamento di Istituto o altro tipo di mancanza, negligenza o reato

Violazione	Sanzione	Organo Competente
A. Mancanza ai doveri scolastici come: - dimenticanza reiterata del diario personale e del materiale scolastico - non esecuzione del lavoro assegnato dai docenti - abbigliamento non consono (pantaloncini corti, minigonne, pantaloni con strappi e a vita troppo bassa tanto da scoprire parti intime, magliette/canottiere trasparenti, troppo corte o scollate, infradito, trucco eccessivo). Per ciò che concerne l'abbigliamento utilizzato durante le ore di Motoria, si rimanda al regolamento interno affisso in palestra.	Nota sul registro elettronico dopo tre richiami consecutivi. Oltre le tre volte, i docenti comunicheranno le infrazioni al Coordinatore, che convocherà la famiglia tramite diario personale e registro elettronico.	Docenti Coordinatore
B. Presentazione di materiale non attinente alle attività scolastiche.	Ritiro del materiale, nota sul registro elettronico, convocazione della famiglia per il recupero del materiale stesso.	Docenti

B1. Portare il cellulare o dispositivo simile a scuola o in visita d'istruzione (<i>esclusi casi di ammissibilità Art. 23-bis</i>)	Ritiro del cellulare/dispositivo simile, nota sul registro elettronico, convocazione della famiglia per il recupero dello stesso.	Docenti
B2. Ripetersi di quanto previsto dalle lettere B e B1	Sospensione di un giorno dalle lezioni. (1)	Consiglio di Classe
B3. Utilizzo del cellulare o dispositivo simile a scuola o in visita d'istruzione (<i>esclusi casi di ammissibilità Art. 23-bis</i>)	Sospensione di uno o due giorni dalle lezioni. (1)	Consiglio di Classe
C. Assenze non giustificate, assenze strategiche e/o ritardi	Comunicazione tramite telefono e/o con lettera alla famiglia o alla comunità tutoriale per informare ed evitare il ripetersi delle situazioni segnalate.	Coordinatore
D. Non rispetto dell'ambiente e danni a locali, arredi, attrezzature, a spazi interni ed esterni al patrimonio della scuola come: - incisioni di banchi-porte, - scritte su muri, porte e banchi, - mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente, - danneggiamenti volontari o involontari delle attrezzature di laboratori	Nota scritta sul registro elettronico e comunicazione scritta ai genitori dell'alunno; riparazione e/o recupero - risarcimento del danno arrecato. Eventuale pulizia dello spazio danneggiato. Eventuale sospensione di uno o due giorni dalle lezioni. (1)	Docenti Coordinatore Consiglio di classe
E. Ripetersi di quanto previsto dalla lettera D.	Nuova comunicazione secondo le modalità del punto D; Sospensione dalle lezioni dai 3 ai 15 giorni. (2)	Consiglio di classe

F. Fatti e/o azioni che turbino il regolare andamento delle attività didattiche come: - Interruzioni continue del ritmo delle lezioni, - non rispetto del materiale altrui, - mancanza di autocontrollo durante l'intervallo, in mensa e/o durante le uscite didattiche - utilizzo di dispositivi multimediali non autorizzati - falsificazione della firma dei genitori - falsificazione/ cancellazione dei voti e delle comunicazioni dei docenti alla famiglia sul diario personale - cancellazione delle comunicazioni dei docenti alla famiglia sul registro elettronico.	Nota scritta sul registro elettronico e comunicazione scritta ai genitori dell'alunno. Convocazione degli stessi da parte del Coordinatore.	Docenti Coordinatore
G. Ripetersi di quanto previsto dalla lettera F.	Nuova comunicazione secondo le modalità del punto F. Sospensione dalle lezioni dai 3 ai 15 giorni. (2)	Consiglio di Classe
H. Offesa alle istituzioni, alle credenze religiose e al patrimonio culturale di ciascun individuo.	Sospensione dalle lezioni dai 3 ai 15 giorni (2) e/o non partecipazione a visite e a viaggi d'istruzione, su proposta del Consiglio di Classe.	Consiglio di Classe
I. Comportamenti ed espressioni verbali e non verbali volti a discriminare compagni e adulti sulla base della diversità che si può evidenziare per caratteristiche somatiche, per lingua o per abitudini religiose, culturali, sociali e politiche.	Sospensione dalle lezioni dai 3 ai 15 giorni (2) e/o non partecipazione a visite e a viaggi d'istruzione, su proposta del Consiglio di Classe.	Consiglio di Classe

L. Offesa, oltraggio al capo dell'istituzione scolastica, al personale docente e non, ai compagni e alle compagne.	Sospensione dalle lezioni dai 3 ai 15 giorni (2) e/o non partecipazione a visite e a viaggi d'istruzione, su proposta del Consiglio di Classe.	Consiglio di Classe
M. Ripetersi dei casi previsti alle lettere F-G-H-I-L.	Sospensione dalle lezioni dai 3 ai 15 giorni .	Consiglio di Classe
N. Comportamenti che mettono a rischio la sicurezza e la salute altrui come: - ricorso alla violenza all'interno di una discussione - atti che possano provocare lesioni fisiche ad altri - lanci di oggetti - uso di puntatori laser, spray urticanti e similari - violazioni dei regolamenti negli spazi attrezzati e non - introduzione nella scuola e/o durante le visite e i viaggi d'istruzione di alcolici, tabacco e/o sostanze psicotrope.	Sospensione dalle lezioni dai 3 ai 15 giorni (2) e/o non partecipazione a visite e a viaggi d'istruzione, su proposta del Consiglio di Classe. Allontanamento dalla comunità scolastica sino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale. Nel caso in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dall'allievo/a sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente o alla studentessa è consentito di iscriversi anche in corso d'anno, ad altra scuola.	Consiglio di Classe Dirigente Scolastico
O. Violazione del divieto di fumo negli spazi esterni ed interni della scuola.	Comunicazione scritta ai genitori per informarli dell'accaduto. In caso del ripetersi della violazione, il Dirigente comminerà una sanzione pecuniaria in base alle norme vigenti (C.M. sanità 28 marzo 2001 n. 4) ed una sanzione disciplinare (sospensione dalle lezioni dai 3 ai 15 giorni) (2). Inoltre il trasgressore, per un periodo da stabilire, sarà vigilato dal Personale Ausiliario della scuola per ogni sua uscita dalla classe (servizi, biblioteca, aule speciali, laboratori) per aiutarlo a prevenire una nuova violazione del divieto di fumo.	Consiglio di Classe Dirigente Scolastico

P. Sanzioni alternative.	Le sanzioni di cui ai punti precedenti possono essere commutate in lavoro socialmente utile a favore della collettività scolastica. Detto lavoro può consistere, a giudizio del Consiglio di Classe o del Dirigente Scolastico, in attività come: - riordino delle biblioteche di classe o di plesso - supporto al personale collaboratore nell'esecuzione delle pulizie degli spazi interni ed esterni all'edificio scolastico - ripristino degli spazi eventualmente danneggiati da atti di vandalismo - altre attività da esplicitare di volta in volta, purché compatibili con le finalità rieducative della scuola.	Consiglio di Classe Dirigente Scolastico
Q. Reati di particolari gravità, perseguibile d'ufficio o per i quali l'Autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale.	Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e commisurata alla gravità del reato e superiore ai 15 giorni (3).	Consiglio di Classe

- (1) Attività di approfondimento e riflessione sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare: leggere e riassumere un testo, produrre una riflessione scritta, realizzare un elaborato da presentare alla classe.
- (2) Attività di cittadinanza attiva e solidale: si rimanda a quanto inserito nel PTOF.
- (3) La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica

APPENDICE 1

Regolamento per lo svolgimento del Consiglio d'Istituto, del Collegio dei Docenti, dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione, dei Dipartimenti e degli altri organi di Istituto in modalità telematica (Integrazione al Regolamento di Istituto)

Art. 1 - Oggetto e riferimenti normativi

L'emergenza sanitaria, che ha radicalmente condizionato ogni attività a partire dall'a.s. 2019-2020, ha comportato per un lungo periodo l'impossibilità assoluta di procedere alla convocazione di sedute degli Organi Collegiali di Istituto in presenza. Questa drammatica situazione ha tuttavia permesso di sperimentare, in modo massivo, alcune pratiche e strumenti legati allo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che potranno mantenere un proprio spazio, sia in eventuali periodi di emergenza sia come strutturale integrazione o alternativa alle modalità tradizionali.

Il presente Regolamento intende pertanto disciplinare le modalità di svolgimento delle riunioni collegiali per via telematica, in base all'articolo 40 del testo unico di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché in base alle disposizioni vigenti oggi e in futuro relativamente ad emergenze sanitarie o di altra natura.

Art. 2 - Consultazione telematica asincrona

Gli Organi Collegiali di Istituto possono essere consultati in modalità telematica asincrona, attraverso l'uso di una piattaforma di comunicazione fornita dall'Istituto stesso.

Il voto elettronico è previsto esclusivamente per l'assunzione di delibere chiaramente formulate e principalmente relative ad aspetti tecnico-esecutivi, al termine di un percorso istruttorio noto. L'avviso della consultazione, corredato dalla necessaria documentazione relativa alle delibere, deve pervenire almeno il giorno precedente rispetto all'avvio delle votazioni e deve contenere l'indicazione della durata prevista, di norma non inferiore alle 12 ore, e l'esplicita definizione dell'orario di chiusura.

I risultati della votazione saranno considerati validi soltanto se espressi dalla metà più uno dei componenti, verranno ufficialmente comunicati nel giorno successivo alla consultazione e potranno essere ratificati in occasione della seduta successiva.

Art. 3 - Convocazione telematica e consultazione sincrona degli Organi Collegiali ad eccezione del Collegio dei Docenti

Gli Organi Collegiali possono riunirsi anche utilizzando servizi di web conference. In questo caso la convocazione dovrà contenere anche l'indicazione della piattaforma utilizzata, eventuali istruzioni e il link o le credenziali per accedere alla videoconferenza.

Considerato che, con la sola eccezione del Collegio dei Docenti, in linea di principio il numero dei partecipanti consente al verbalizzatore la notifica in tempo reale delle presenze, degli interventi e dell'espressione di voto, la conduzione delle riunioni sarà equiparabile a quelle in presenza con alcuni accorgimenti.

In particolare le votazioni potranno avvenire, in base alla scelta da parte del Presidente, sia a voce che tramite chat o altre forme di interazione sincrona presenti nella piattaforma o allestite dall'Istituto. Il risultato della votazione sarà considerato valido soltanto se espresso dalla metà più uno dei componenti dell'organo.

Dovrà essere posta particolare attenzione al rispetto del turno di parola e ad eventuali accorgimenti tecnici (ad esempio la chiusura dei microfoni in fase di ascolto) che permettano di migliorare la partecipazione alla seduta.

Nel caso in cui problemi tecnici o di accessibilità rendano impossibile o prolunghino eccessivamente i tempi della votazione sincrona, verranno concluse la presentazione e la discussione dei punti all'ordine del giorno, mentre la votazione avverrà nei giorni successivi nella forma della consultazione telematica asincrona di cui all'art. 2.

La convocazione telematica potrà anche includere la possibilità per una contemporanea partecipazione in presenza in uno spazio adeguatamente allestito presso i locali dell'Istituto scolastico, in base a indifferibili necessità o bisogni da parte di alcuni membri. Questa opportunità dovrà tuttavia essere valutata e autorizzata dal Dirigente scolastico.

Nel caso di convocazione mista, il verbalizzatore notificherà le modalità di partecipazione e di espressione del voto relative a ciascun componente.

Art. 4 - Convocazione telematica e consultazione sincrona del Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti può riunirsi anche utilizzando servizi di web conference, con varie modalità operative per le votazioni delle delibere. In questo caso la convocazione dovrà contenere anche l'indicazione della piattaforma utilizzata, eventuali istruzioni e il link o le credenziali per accedere alla videoconferenza.

Attraverso la piattaforma, la chat integrata nell'ambiente utilizzato per la videoconferenza o altri strumenti espressamente indicati, tutti i membri del Collegio presenti sono tenuti a registrare l'ingresso e l'uscita dall'assemblea ed esprimere il proprio voto, favorevole o contrario, o a palesare la propria astensione.

In caso di particolari problemi tecnici o di connessione, il docente potrà esprimere in tempo reale il proprio voto, dichiarando esplicitamente l'impossibilità ad accedere alla piattaforma di voto o ad altro strumento indicato, e manifestando la propria volontà direttamente tramite in videoconferenza (intervento a voce, chat integrata, ecc.). I risultati della consultazione saranno comunicati a tutti i docenti e verranno verbalizzati tenendo conto dell'integrazione di eventuali voti espressi in modalità di videoconferenza. Il risultato della votazione sarà considerato valido soltanto se espresso dalla metà più uno dei componenti del Collegio.

Nel caso in cui problemi tecnici o di accessibilità rendano impossibile o prolunghino eccessivamente i tempi della votazione sincrona, verranno concluse la presentazione e la discussione dei punti all'ordine del giorno, mentre la votazione avverrà nei giorni successivi nella forma della consultazione telematica asincrona di cui all'art. 2.

La convocazione telematica potrà anche includere la possibilità per una contemporanea partecipazione in presenza in uno spazio adeguatamente allestito presso i locali dell'Istituto scolastico, in base a indifferibili necessità o bisogni da parte di alcuni membri. Questa opportunità dovrà tuttavia essere valutata e autorizzata dal Dirigente scolastico.

Nel caso di convocazione mista, il verbalizzatore notificherà le modalità di partecipazione e di espressione del voto relative a ciascun componente.

Art. 5 - Durata e disposizioni finali

Il presente Regolamento avrà effetto dalla sua approvazione e fino all'occorrenza di modifiche o integrazioni.

APPENDICE 1-bis

Regolamento interno per lo svolgimento dei Consigli di Classe in modalità telematica

- Garantire la riservatezza delle informazioni condivise durante il Consiglio di Classe
- Rispettare gli orari indicati
- Farsi trovare in luoghi, atteggiamenti e abbigliamento consoni al contesto
- I genitori/tutori devono utilizzare l'account istituzionale del figlio per accedere alla riunione, mentre i docenti devono utilizzare il proprio account istituzionale
- Tenere sempre attiva la webcam e attivare prontamente il microfono quando necessario
- I Consigli di Classe on line sono protetti dalla *privacy*, quindi sono vietati eventuali registrazioni, foto e screenshot
- Non è consentito l'accesso ad estranei ed è vietato dare il link a terze persone (art. 615 del Codice Penale)
- Sono ammessi al Consiglio esclusivamente i docenti e i rappresentanti dei genitori/tutori della classe. Ogni altra terza persona potrà intervenire solo se autorizzata dalla Dirigente Scolastica
- I rappresentanti dei genitori/tutori devono confermare per tempo la loro presenza al Coordinatore della classe
- Qualora la connessione a Internet non funzioni in modo ottimale, i singoli partecipanti alla riunione dovranno recarsi nella sede centrale ed effettuare dalla stessa il collegamento, dando il tempo al collaboratore scolastico di aprire l'edificio.

APPENDICE 2

NETIQUETTE ED INDICAZIONI OPERATIVE PER DIDATTICA A DISTANZA

Con il termine *netiquette* s'intende l'insieme delle buone norme di comportamento (*etiquette*) nella Rete (*net*), nel nostro caso nella piattaforma G Suite per la didattica e Meet/Zoom per le videolezioni.

Si ricorda **che è responsabilità della famiglia vigilare sul corretto utilizzo delle piattaforme da parte del proprio figlio, ed il genitore risponde *in primis* di qualsiasi reato o illecito compiuto dal proprio figlio minorenni nell'utilizzo delle piattaforme.**

Di seguito alcune indicazioni rivolte alle famiglie e agli studenti:

- non diffondere eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza.
- rispettare gli orari indicati dal docente (non si entra e si esce dalla video lezione a piacere e non la si abbandona fino al termine se non è proprio necessario).
- farsi trovare in luoghi e atteggiamenti consoni al contesto didattico:
 - abbigliamento adeguato
 - collegamento seduti ad un tavolo o ad una scrivania, preferibilmente senza interferenze esterne
 - evitare collegamenti in gruppo
 - evitare di pranzare o fare colazione o altro durante la lezione
 - svolgere l'attività in modo che il docente abbia sempre la possibilità di vedere e sentire prontamente l'alunno.
- rispettare le scadenze e le consegne previste.
- considerare che presenza, impegno, partecipazione alle lezioni, puntualità e precisione nella consegna dei compiti assegnati, rappresentano per gli insegnanti indici utili alla valutazione globale del percorso formativo.
- non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone.
- non utilizzare account e/o informazioni di altre persone, mistificando la propria identità o sostituendosi a quella altrui (art. 494 Codice penale).
- non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti.
- non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti.
- condividere documenti senza interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o di altri studenti.
- non violare la riservatezza degli altri studenti.
- attivare prontamente il microfono e la webcam quando richiesto dall'insegnante.

Si ricordano inoltre le seguenti disposizioni:

- le lezioni online sono protette dalla *privacy* quindi anche eventuali registrazioni o foto della lezione stessa **NON POSSONO** essere diffuse in alcun modo.
- l'aula virtuale è un'aula a tutti gli effetti, pertanto va considerata come tale: ciò che non è concesso in classe, non lo è nemmeno in *Classroom*, di conseguenza non è consentito l'accesso di estranei ed è vietato dare il link della video-lezione a terze persone (art. 615 ter Codice Penale); è severamente vietato anche l'utilizzo di qualsiasi dispositivo tecnologico ed informatico (cellulare, tablet, dispositivi video, ecc.) non funzionali all'attività didattica.
- sono ammessi alla lezione in conferenza esclusivamente gli alunni della classe e i docenti. Ogni altra terza persona non è autorizzata ad intervenire (se non per mero problema tecnico); questo a tutela di un sereno svolgimento della lezione

- e della sicurezza di tutti gli studenti che non devono sentirsi intimiditi, imbarazzati o scoraggiati dalla presenza di persone estranee al gruppo classe.
- nel caso siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnico - tecnologico, dovuti alla connessione sia per altri motivi, es. salute) gli studenti sono tenuti ad avvertire il docente di riferimento per comunicare “l’assenza” alla video lezione e i genitori dovranno giustificare la stessa tramite registro elettronico, come avviene in presenza.

APPENDICE 3

Sanzioni disciplinari da applicare in caso di violazione della Netiquette ed Indicazioni operative per la Didattica a distanza

Violazione	Sanzione	Organo Competente
A. Diffondere attraverso social network o internet immagini di un docente o di una/un compagna/o di classe. B. Diffondere, tramite i medesimi mezzi sopra indicati, immagini, filmati o altro, che ridicolizzino la persona o che comunque ne offendano l'immagine, la reputazione, la dignità e l'onorabilità. C. Diffondere, in qualsiasi forma e modalità, le lezioni, il loro svolgimento o immagini di docenti e alunni in violazione della privacy e del diritto di autore sulle opere dell'ingegno	Qualora si accertassero tali violazioni, si valuterà la sussistenza dei presupposti per avviare un procedimento disciplinare e, se del caso, per darne comunicazione alla competente autorità giudiziaria.	Consiglio di Classe Competente autorità giudiziaria
D. Ritardo nel collegamento alla piattaforma per gli appuntamenti su MEET. E. Abbigliamento non adeguato al contesto e alla situazione istituzionale nel rispetto di se stessi e degli altri. F. Postura e atteggiamento non corretti durante la lezione G. Mancata attivazione della videocamera e impossibilità da parte del docente di riconoscere l'alunno. H. Mancato posizionamento in un luogo della propria abitazione, per quanto possibile, tranquillo ed adeguato allo svolgimento dell'attività didattica seduto ad un tavolo/scrivania per poter	La somma delle trasgressioni comporta, al raggiungimento di cinque, un ammonimento scritto.	Consiglio di Classe Dirigente Scolastico

utilizzare correttamente tutto il materiale necessario. I. Mancato rispetto delle indicazioni del docente riguardo il silenziare i microfoni o il disattivare momentaneamente la videocamera L. Mancato rispetto del turno di parola o utilizzo inopportuno della chat. M. Non attivare la videocamera o il microfono quando un alunno è chiamato a rispondere ad una domanda. N. Assentarsi, anche brevemente dalla lezione, senza chiedere il permesso all'insegnante. O. Consentire a familiari e/o altre persone di essere presenti durante la lezione. P. Scattare foto o effettuare registrazioni durante le video lezioni Q. Condividere i parametri di accesso alle video lezioni o ad altri strumenti di didattica a distanza con persone non autorizzate. R. Interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei propri docenti o dei propri compagni. Gli elaborati prodotti devono essere consegnati esclusivamente nelle modalità indicate dal docente, NON condividendoli mai con soggetti terzi.		
N.B. Il presente documento evidenzia le possibili violazioni e le corrispondenti sanzioni fermo restando che l'obbligo dell'osservanza del regolamento è responsabilità dei genitori/tutori		

INDICE	pag.
PRINCIPI FONDAMENTALI – PREMESSA	1
TITOLO 1° - GLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE	
Art. 1 - Gli Organi Collegiali	1
Art. 2 - Convocazione degli Organi Collegiali	2
Art. 3 - Programmazione e Coordinamento delle Attività degli OO.CC. Rapporti tra le componenti	3
TITOLO 2° - IL CONSIGLIO D'ISTITUTO E LA GIUNTA ESECUTIVA	
Art. 4 - Prima Convocazione e Nomina del Presidente	3
Art. 5 - Attribuzioni del Presidente	3
Art. 6 - Compiti del Consiglio d'Istituto	4
Art. 7 - Attribuzione amministrativo – contabili	5
Art. 8 - Modalità di convocazione del Consiglio d'Istituto	5
Art. 9 - Pubblicità degli atti e loro consultazione	6
Art. 10 - Riunione e svolgimento delle sedute - Commissioni consiliari - Decadenza dei Consiglieri	6
Art. 11 - La Giunta Esecutiva	7
TITOLO 3° - COLLEGIO DOCENTI, COMITATO DI VALUTAZIONE, CONSIGLI DI CLASSE, DI INTERCLASSE E DI INTERSEZIONE	
Art. 12 - Il Collegio dei Docenti	7
Art. 13 - Il Comitato di Valutazione	8
Art. 14 - Il Consiglio di Classe	8
Art. 14-bis - Il Consiglio di Classe straordinario	9
Art. 15 - Il Consiglio di Interclasse	11
Art. 16 - Il Consiglio di Intersezione	11
TITOLO 4° - I MOMENTI DELLA PARTECIPAZIONE	
Art. 17 - Assemblee e Comitato Genitori	12
TITOLO 5° - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI	
Art. 18 - Diritti degli alunni	13
Art. 19 - Doveri degli alunni	13
TITOLO 6° - NORME PER GLI ALUNNI	
Art. 20 - Orario delle lezioni	13
Art. 21 – Ritardi	14
Art. 22 – Intervallo	14
Art. 23 - Oggetti di valore	15
Art. 23-bis - Telefono cellulare o dispositivo similare	15
Art. 24 - Accesso ai servizi igienici	15
Art. 25 - Divieto di fumo	15
Art. 26 - Spostamenti nella scuola	16
Art. 27 – Uscita	16
Art. 28 - Piano di emergenza	16
Art. 29 - Evacuazione dall'edificio	16
Art. 30 - Comportamento con il personale non docente	16

Art. 31 - Uso delle attrezzature	17
Art. 32 - Norme di comportamento specifiche	17
Art. 33 - Esonero Educazione fisica	17
Art. 34 - Provvedimenti disciplinari	17
Art. 35 - Visite e viaggi d'istruzione	17
TITOLO 7° - NORME PER I GENITORI	
Art. 36 – Assenze	18
Art. 37 - Uscita anticipata o ingresso posticipato	19
Art. 38 - Comunicazioni scuola – famiglia	19
Art. 39 - Entrata e uscita degli alunni dalla scuola	19
Art. 40 - Diffusione di materiale pubblicitario nella scuola	21
Art. 41 - Scioperi del personale	22
Art. 42 - Reperibilità dei genitori	22
Art. 43 - Incidenti ed infortuni	22
Art. 44 - Denuncia incidenti ed infortuni	23
Art. 45 - Somministrazione di medicinali	23
Art. 46 - Ricevimento genitori	23
Art. 47 - Diritto di assemblea	23
Art. 48 - Accesso ai documenti scolastici	24
Art. 49 - Utilizzo locali della scuola	24
TITOLO 8° - NORME PER I DOCENTI	
Art. 50 - Presenze – Assenze	24
Art. 51 – Registri	24
Art. 52 - Prove in classe	24
Art. 53 - Compiti a casa	25
Art. 54 - Assenze degli alunni	25
Art. 55 – Vigilanza	25
Art. 56 - Interventi di esperti esterni in orario scolastico	25
Art. 57 - Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed Insegnamenti	25
Art. 58 - Uso della fotocopiatrice	26
Art. 59 – Divieti	26
Art. 60 - Criteri formazione classi	26
Art. 61 - Assegnazione dei docenti ai plessi e/o alle classi	27
TITOLO 9° - CRITERI ISCRIZIONI	
Art. 62 - Criteri iscrizioni Scuola dell'Infanzia	27
Art. 63 - Criteri iscrizioni alunni Scuola Primaria	29
Art. 64 - Criteri iscrizioni alunni Scuola Secondaria di primo grado	30
Art. 65 - Raccordo Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado	30
TITOLO 10° - ATTREZZATURE	
Art. 66 - Materiale didattico	30
Art. 67 – Biblioteca	31
Art. 68 - Laboratorio scientifico	31

Art. 69 – Palestra	31
Art. 70 - Laboratorio informatico	31
TITOLO 11° - MEDICINA SCOLASTICA	
Art. 71 – Infermeria	32
Art. 72 - Pronto Soccorso	32
Art. 73 - Educazione sanitaria	32
TITOLO 12° - SERVIZI AMMINISTRATIVI	
Art. 74 - Fattori di qualità	32
Art. 75 - Accesso agli uffici	32
Art. 76 - Richieste telefoniche	33
TITOLO 13° - RECLAMI	
Art. 77 - Procedura dei reclami	33
TITOLO 14° - DISTRIBUZIONE DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO	
Art. 78 - Modalità di distribuzione del Regolamento	33
Art. 79 - Distribuzione del Regolamento di disciplina	34
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA	35
APPENDICE 1 - Regolamento per lo svolgimento degli Organi Collegiali in modalità telematica	40
APPENDICE 1-bis - Regolamento interno per lo svolgimento dei Consigli di classe in modalità telematica	42
APPENDICE 2 - Netiquette ed Indicazioni operative per la Didattica a distanza	43
APPENDICE 3 - Sanzioni disciplinari da applicare in caso di violazione della Netiquette ed Indicazioni operative per la Didattica a distanza	45